

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 10/2022

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 18 DEL 15 MARZO 2016 CONCERNENTE LE REGOLE APPLICATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 36-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO)

RELAZIONE

Il presente documento contiene modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016 concernente le regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche di cui all'articolo 36-*bis* del Codice delle assicurazioni private (di seguito, CAP).

Le modifiche e integrazioni proposte mirano al raggiungimento di una piena conformità delle vigenti disposizioni regolamentari dell'Istituto agli orientamenti EIOPA, concernenti la valutazione delle riserve tecniche e la determinazione dei limiti contrattuali, pubblicati il 6 luglio 2022. La conformità è perseguita attraverso l'intervento sulle previsioni regolamentari IVASS direttamente interessate dalle nuove indicazioni europee, che si innestano nel più ampio contesto di norme comunitarie¹ e orientamenti in vigore.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS, entro il 20 febbraio 2023 al seguente indirizzo di posta elettronica: riserve.tecniche@ivass.it utilizzando l'apposita tabella allegata, da compilare in formato *word*. I dati personali forniti partecipando alla pubblica consultazione saranno trattati dall'Istituto (titolare del trattamento per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 - RGPD) esclusivamente per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque per fini connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 22 dicembre 2022

¹ Direttiva 2009/138/CE (cd *Solvency II*) e Regolamento 2015/35/UE (cd *Atti Delegati*).

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 18 DEL 15 MARZO 2016 CONCERNENTE LE REGOLE APPLICATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI ALL' ARTICOLO 36-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO)

Relazione di presentazione

1. Il quadro normativo e i principi ispiratori delle modifiche e integrazioni regolamentari

Con il presente documento si sottopongono alla consultazione le modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016² che disciplina la valutazione delle riserve tecniche *Solvency II*, per addivenire a una piena conformità della disposizioni ivi contenute con gli orientamenti, che EIOPA ha pubblicato il 6 luglio 2022, concernenti (i) la valutazione delle riserve tecniche e (ii) la determinazione dei limiti contrattuali.

L'esigenza di modificare o elaborare nuovi orientamenti deriva dalla necessità di limitare prassi valutative divergenti adottate dagli Stati membri, che EIOPA ha rilevato nel corso della *Solvency II Review* svolta nel 2020.

I nuovi orientamenti EIOPA, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, sono contenuti in due diversi documenti³ riportanti disposizioni che si innestano nel più ampio contesto di norme comunitarie (Direttiva *Solvency II* e Regolamento delegato) e orientamenti già in vigore i quali, se non diversamente specificato, restano invariati e applicabili.

In particolare:

a) il documento EIOPA sulla valutazione delle riserve tecniche⁴ contiene orientamenti con i quali:

- si ribadisce l'esigenza di tener conto del principio di proporzionalità (già introdotto dalla direttiva *Solvency II*) con riferimento alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi assunti dalle imprese e oggetto di valutazione;
- si precisa che, nella formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche, le imprese devono valutarne la rilevanza e l'impatto. Il processo deve essere validato e adeguatamente documentato, in particolare qualora per la definizione delle ipotesi si faccia ricorso al "giudizio esperto" (*expert judgement*);
- si introducono criteri: **i)** per la modellizzazione dei fattori di rischio biometrico; **ii)** per la determinazione delle spese di gestione degli investimenti da utilizzare nel calcolo della migliore stima; **iii)** per la definizione di un adeguato modello di comportamento dinamico del contraente; **iv)** per la scelta del modello di valutazione delle opzioni contrattuali e delle garanzie finanziarie e **v)** per individuare i fattori di rischio di cui tener conto nel processo di calibrazione dei generatori di scenari economici (ESG);

² Il regolamento ha già integralmente recepito gli orientamenti EIOPA in vigore dal 1° aprile 2015.

³ "Orientamenti modificati sulla valutazione delle riserve tecniche": https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/eiopa_guidelines/tp_eiopa_gls_it.pdf; "Orientamenti modificati sui limiti contrattuali": https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/eiopa_guidelines/cb_eiopa_gls_it.pdf

⁴ Il documento EIOPA è composto da 19 orientamenti (di cui 15 contengono disposizioni innovative e 4 modificano le linee guida attuali).

- si declinano le modalità operative da adottare per la pianificazione delle “*future misure di gestione*” e si introducono quelle per il calcolo degli utili attesi inclusi nei premi futuri (“EPIFP”);
- b)** il documento EIOPA sulla individuazione dei limiti contrattuali⁵ contiene orientamenti sulla definizione dei limiti contrattuali ai fini della rilevazione delle obbligazioni assicurative e del calcolo delle riserve tecniche, con particolare riguardo:
- alla definizione di “limite contrattuale”;
 - a nuove regole operative: **i)** per la scomposizione del contratto assicurativo ai fini della determinazione dei limiti contrattuali; **ii)** per la definizione dell’impatto di una garanzia finanziaria e di un evento incerto su di un contratto assicurativo;
 - ai criteri da adottare per il riesame e la revisione dei limiti contrattuali.

2. Modifiche al Regolamento IVASS

Premesso il quadro di riferimento e i principi ispiratori che hanno guidato l’intervento normativo dell’Istituto⁶, di seguito, si riporta una sintesi delle disposizioni del citato Regolamento IVASS n. 18/2016 oggetto di modifica o integrazione:

Nel **Titolo II** (Principi generali e regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche), **Capo I** (Rilevazione delle obbligazioni) sono state introdotte nuove disposizioni che recepiscono gli orientamenti EIOPA sulla determinazione dei limiti contrattuali ai fini della rilevazione delle obbligazioni assicurative e del calcolo delle riserve tecniche.

In particolare:

- nell’**articolo 2, comma 1**, è stata aggiunta la lettera i) con la quale è definito, ai fini del regolamento, il concetto di “evento binario”⁷;
- nell’**articolo 4**, è stato aggiunto il **comma 2** che chiarisce il concetto di limiti di un contratto;
- nell’**articolo 7**, è stata modificata la lettera b) e sono state inserite le lettere c) ed f) per recepire le nuove regole operative per la scomposizione del contratto assicurativo ai fini della individuazione dei limiti contrattuali;
- è stato abrogato l’**articolo 8** concernente l’identificazione dell’effetto di clausole contrattuali sugli aspetti economici del contratto. La disposizione è stata meglio chiarita nei nuovi **articoli 8-bis** (Identificazione di una garanzia finanziaria con un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto) e **8-ter** (Identificazione di una copertura per un determinato evento incerto con un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto) che esplicitano le nuove regole operative atte a valutare l’impatto di una garanzia finanziaria e di un evento incerto su un contratto assicurativo;
- è stato introdotto l’articolo **8-quater** (Riesame dell’effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto di una copertura assicurativa o di una garanzia finanziaria) che individua i nuovi criteri da adottare per il riesame e la revisione dei limiti contrattuali.

Nel **Capo IV** concernente le **ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche**, in merito al principio di coerenza tra le ipotesi utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche e quelle adottate per

⁵ Il documento EIOPA è composto da 5 orientamenti (di cui 4 contengono disposizioni innovative e 1 modifica le linee guida attuali).

⁶ Nel testo del Regolamento sono indicate alcune revisioni minori per allineamento terminologico e correzione di refusi.

⁷ È definito come evento binario un evento caratterizzato da bassa frequenza di accadimento e alto ammontare del danno.

la determinazione dei fondi propri e del requisito patrimoniale di solvibilità, sono state introdotte disposizioni sui processi di: **(i)** valutazione della rilevanza delle ipotesi adottate e dell'impatto che deriva dal loro utilizzo e **(ii)** comunicazione e validazione delle ipotesi.

In particolare l'**articolo 30-bis** (Rilevanza della formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche) prevede che l'impresa formuli ipotesi e utilizzi il giudizio esperto tenendo conto, in particolare, della loro rilevanza e dell'impatto che deriva dal loro utilizzo. Con riferimento alla "rilevanza" si precisa che questa debba essere valutata tenendo conto di indicatori sia quantitativi che qualitativi, considerati nel loro complesso, e prendendo in considerazione determinate categorie di eventi⁸.

L'**articolo 30-ter** (*Governance* della formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche) introduce disposizioni che, con riferimento ai profili di governo societario, pongono in capo all'impresa l'obbligo di garantire che: **i)** ogni formulazione di ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto, si conformi a un processo convalidato e documentato; **ii)** le ipotesi siano elaborate e utilizzate con criteri costanti nel tempo e adeguate all'uso cui sono destinate. Le ipotesi sono approvate a livelli gerarchici sufficientemente elevati a seconda della loro rilevanza⁹.

Ai sensi dell'**articolo 30-quater** (Comunicazione e incertezza nella formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche) le procedure concernenti le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto per la selezione delle stesse, devono essere tali da cercare di ridurre il rischio di fraintendimenti o errori di comunicazione tra tutte le diverse funzioni coinvolte nella loro definizione. La disposizione prevede altresì che l'impresa dia evidenza dell'incertezza delle ipotesi e della connessa possibile variazione dei risultati finali.

La procedura di formulazione delle ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto, è documentata in modo trasparente. A tale fine, occorre che l'impresa riporti nella documentazione tutte le informazioni¹⁰ richieste dall'**articolo 30-quinquies** (Documentazione della formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche).

La procedura per la selezione delle ipotesi e per il ricorso al giudizio esperto è convalidata dall'impresa che, a tale fine, se possibile e opportuno, può utilizzare anche *stress test* e *test di sensitività*. L'impresa traccia altresì le modifiche delle ipotesi rilevanti in risposta a nuove informazioni e rileva il verificarsi di circostanze in cui le ipotesi verrebbero considerate non veritiere (**articolo 30-sexies** - Convalida della formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche).

Nell'ambito delle spese da valutare nel calcolo della migliore stima è stato specificamente disciplinato il trattamento delle spese di gestione degli investimenti. In particolare, è stato introdotto l'**articolo 32-bis** che: **i)** prevede, in via generale, che l'impresa includa le spese amministrative e di negoziazione associate agli investimenti necessari per la gestione dei contratti di assicurazione e di riassicurazione nonché i rimborsi delle relative spese ricevuti dai gestori dei fondi e il riconoscimento di detti rimborsi ai contratti; **ii)** detta disposizioni particolari per

⁸ In particolare, l'impresa prende in considerazione gli eventi binari, gli eventi estremi e gli eventi che non sono presenti nei dati storici della compagnia.

⁹ A seconda della loro rilevanza, possono includere fino all'organo amministrativo, all'organo di controllo o all'alta direzione di cui all'articolo 30 del CAP e alle relative disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS (in particolare Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018).

¹⁰ Le ipotesi adottate e la loro rilevanza, gli esperti che hanno contribuito a formularle, l'uso cui sono destinate e il periodo di validità delle stesse, la motivazione delle scelte, compresa la base informativa utilizzata, con il livello di dettaglio necessario a rendere trasparenti sia le ipotesi e la procedura sia i criteri decisionali usati per la selezione delle ipotesi e il rigetto di altre alternative.

determinate categorie di prodotti¹¹. È comunque concessa all'impresa la facoltà di ricorrere a semplificazioni.

Inoltre, sempre nel Capo IV, sono stati integrati:

- l'**articolo 35** (Ripartizione delle spese generali), **comma 1**, per consentire che le spese generali di cui all'articolo 31 degli Atti delegati siano imputate e proiettate in modo realistico, oggettivo e coerente nel tempo, anche in base alle strategie commerciali a lungo termine (e non solo in base alle più recenti analisi sulle operazioni condotte dall'impresa);
- l'**articolo 37**, **comma 3**, che, con riferimento ai flussi di cassa relativi alle spese, ha disposto che l'impresa tenga conto degli effetti dell'inflazione non solo in coerenza con le ipotesi economiche adottate ma anche con la dipendenza delle spese da altri flussi di cassa del contratto.

Nel **Capo V** recante il **trattamento delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali**, sono contenute disposizioni da cui si evince che, ai fini della valutazione delle stesse, rileva l'esigenza di supportare le ipotesi sul comportamento dei contraenti con evidenze empiriche e statistiche. Al riguardo, gli orientamenti EIOPA introducono ulteriori criteri da adottare per la definizione di un adeguato modello di comportamento dinamico del contraente. Tali criteri sono accolti negli **articoli 41-bis** (Ipotesi sul comportamento dinamico dei contraenti), **41-ter** (Ipotesi bidirezionali sul comportamento dinamico dei contraenti) e **41-quater** (Opzione di pagamento di premi aggiuntivi o diversi).

In particolare, l'**articolo 41-bis** stabilisce che le imprese devono basare le ipotesi relative alla frequenza di esercizio delle opzioni contrattuali: **i)** su evidenze statistiche ed empiriche, se rappresentative di comportamenti futuri; **ii)** sul giudizio esperto supportato da solide motivazioni e da una documentazione chiara¹²; l'**articolo 41-ter** precisa che, nel formulare le ipotesi sul comportamento dinamico del contraente, l'impresa tiene conto del fatto che la dipendenza dall'evento scatenante e la frequenza di esercizio dell'opzione sono generalmente bidirezionali¹³; l'**articolo 41-quater** prevede, in capo all'impresa, l'obbligo di modellizzare nella proiezione dei flussi di cassa tutte le opzioni contrattuali ivi comprese le opzioni di pagare premi aggiuntivi o di variare l'importo dei premi¹⁴.

Nel **Capo VI** recante le **future misure di gestione** e ipotesi sulle **future partecipazioni agli utili** sono stati introdotti gli **articoli 42-bis** (Piano completo delle future misure di gestione) e **42-ter** (Considerazione del *new business* nell'adozione delle future misure di gestione) che recepiscono gli ulteriori criteri previsti da EIOPA sulla formalizzazione del processo di definizione delle future misure di gestione e sulla loro interrelazione con il *new business*.

In particolare, l'**articolo 42-bis** prevede che il piano completo delle future misure di gestione, di cui all'articolo 23, paragrafo 3, degli Atti delegati, sia costituito da uno o più documenti (in tal caso accompagnati da un inventario), che riportano chiaramente tutte le ipotesi relative alle future misure di gestione utilizzate nel calcolo della migliore stima. Nel definire dette misure, l'impresa considera l'effetto del *new business* e tiene debitamente in conto le conseguenze su altre ipotesi correlate (**articolo 42-ter**).

¹¹ In particolare, per i prodotti per i quali i termini e le condizioni del contratto o del regolamento richiedono di identificare gli investimenti associati (ad esempio, i prodotti collegati a fondi e/o a indici, i prodotti gestiti in fondi separati e i prodotti ai quali si applica l'aggiustamento di congruità), l'impresa prende in considerazione tali investimenti; per prodotti diversi da quelli testé indicati, l'impresa basa la valutazione sulle caratteristiche dei contratti.

¹² La mancanza di dati su scenari estremi non è un motivo valido per evitare la modellizzazione del comportamento dinamico e/o l'interazione del contraente con le future misure di gestione (art. 41-bis, comma 2).

¹³ Nel senso che sia un aumento che una diminuzione sono considerati a seconda della direzione dell'evento scatenante.

¹⁴ Compresa l'opzione di pagare premi aggiuntivi o di variare l'importo dei premi da pagare che rientrano nei limiti contrattuali.

Nel **Titolo III** recante le metodologie per calcolare le riserve tecniche, **Capo I** (Valutazione della proporzionalità), all'**articolo 44**, è stato aggiunto il comma 1-*bis* per meglio definire il principio di proporzionalità¹⁵.

Nel **Capo III** recante le metodologie per la valutazione delle opzioni contrattuali e delle garanzie finanziarie è stato introdotto l'**articolo 52-bis** (Ricorso alla valutazione stocastica) che accoglie i criteri previsti da EIOPA per la scelta di modelli stocastici per la valutazione delle riserve tecniche dei contratti i cui flussi di cassa dipendono da eventuali sviluppi futuri, in particolare per la presenza di opzioni o garanzie rilevanti.

Nel **Capo IV** concernente i **generatori di scenari economici (ESG)** è stato introdotto l'**articolo 56-bis** (Fattori di rischio di mercato necessari per ottenere risultati adeguati) che, con riferimento al processo di calibrazione, individua alcuni fattori di rischio di cui è necessario tenere conto nel generatore di scenari adottato dalle imprese.

Nel **Capo IX** concernente il **calcolo degli utili attesi nei premi futuri (EPIFP)**, sono state effettuate delle modifiche per tenere conto delle ulteriori modalità applicative previste nei nuovi orientamenti EIOPA. In particolare, all'**articolo 75** è stato aggiunto il **comma 2** che, con riferimento al calcolo degli EPIFP, esplicita le ipotesi che devono rimanere invariate (ad esempio, mortalità, estinzione anticipata o spese). Inoltre, è stato introdotto l'**articolo 75-bis** che prevede un approccio alternativo per il calcolo degli EPIFP, nel caso in cui il risultato non si discosti in misura rilevante dal valore che si sarebbe ottenuto dalla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 75, comma 1.

Gli allegati al Regolamento IVASS n. 18/2016 non sono stati oggetto di alcuna modifica o integrazione.

3. Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) e Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)

Il preesistente quadro normativo europeo sulla valutazione delle riserve tecniche e sui limiti contrattuali ha condotto a pratiche attuative divergenti da parte degli Stati membri, come rilevato da EIOPA nel corso della *Solvency II Review* svolta nel 2020. Ciò ha portato alla revisione degli orientamenti EIOPA già esistenti in materia di riserve tecniche al fine di fornire maggiori chiarimenti sulle ipotesi e sui criteri di calcolo. I nuovi orientamenti sono stati pubblicati il 6 luglio 2022 e saranno applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Con la procedura di *comply or explain*, l'IVASS ha dichiarato l'intenzione di voler recepire pienamente gli orientamenti EIOPA.

Ciò stante, sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 54/2022 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS e, in particolare dell'articolo 9, tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità sotteso al processo regolamentare dell'Istituto, si è reso necessario lo svolgimento della **verifica dell'impatto** per valutare possibili revisioni della vigente regolamentazione sul calcolo delle riserve tecniche.

I benefici derivanti da una uniforme attuazione degli orientamenti EIOPA da parte di tutti i Paesi membri hanno portato a valutare positivamente l'opportunità di modificare e integrare il

¹⁵ Il comma 1-*bis* prevede che l'applicazione del principio di proporzionalità nel calcolo delle riserve tecniche non deve comportare uno scostamento significativo del valore delle riserve tecniche dall'importo che l'impresa dovrebbe pagare se trasferisse immediatamente le sue obbligazioni a un'altra impresa.

Regolamento IVASS del 15 marzo 2016, n. 18¹⁶, al fine di pervenire a un pieno allineamento con i citati orientamenti che contribuiscono a rendere omogenea l'attività di vigilanza sulle riserve tecniche delle imprese europee.

L'**analisi di impatto** delle nuove disposizioni introdotte nel citato Regolamento IVASS n. 18/2016 è stata omessa ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a) del Regolamento IVASS n. 54/2022, poiché si tratta di atto di regolazione che si limita a recepire conformemente orientamenti europei già sottoposti a procedure di consultazione e di analisi di impatto. Ciò consente di massimizzare il beneficio derivante dalla uniforme attuazione delle disposizioni EIOPA nei Paesi europei.

Il termine per la pubblica consultazione è fissato in 60 giorni. All'esito della procedura di pubblica consultazione, l'IVASS renderà pubblici i risultati e le proprie conseguenti determinazioni.

¹⁶ Il vigente regolamento n. 18/2016 già accoglie gli orientamenti pubblicati da EIOPA il 2 febbraio 2015.

REGOLAMENTO IVASS N. 18 DEL 15 MARZO 2016

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE REGOLE APPLICATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI ALL' ARTICOLO 36-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli *36 bis - 36 terdecies*, del Codice;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare il Capo III;

VISTE le Linee Guida emanate da EIOPA in tema di limiti di un contratto;

VISTE le Linee Guida emanate da EIOPA in tema di valutazione delle riserve tecniche;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

TITOLO II – PRINCIPI GENERALI E REGOLE APPLICATIVE PER IL CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE

CAPO I - Rilevazione delle obbligazioni

Art. 4 (Applicazione coerente delle disposizioni in materia di limiti di un contratto)

Art. 5 (Diritto unilaterale e capacità di imposizione)

Art. 6 (Corrispondenza del premio con il rischio)

Art. 7 (Scomposizione del contratto)

[Art. 8-bis \(Identificazione di una garanzia finanziaria con un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto\)](#)

[Art. 8-ter \(Identificazione di una copertura per un determinato evento incerto con un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto\)](#)

[Art. 8-quater \(Riesame dell'effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto di una copertura assicurativa o di una garanzia finanziaria\)](#)

Art. 9 (Stima delle obbligazioni)

Art.10 (Contratti di riassicurazione)

CAPO II - Qualità dei dati

Sezione I – Completezza e appropriatezza dei dati

Art. 11 (Completezza dei dati)

Art. 12 (Appropriatezza dei dati)

Sezione II - Revisione e convalida della qualità dei dati

Art. 13 (Verifiche dei dati)

Art. 14 (Applicazione del giudizio esperto)

Art. 15 (Procedura di convalida)

Sezione III - Carenze dei dati

Art. 16 (Identificazione della fonte delle carenze significative)

Art. 17 (Impatto delle carenze)

Art. 18 (Aggiustamento dei dati)

Art. 19 (Raccomandazioni della funzione attuariale)

Art. 20 (Ricorso al giudizio esperto in caso di carenze significative dei dati)

Art. 21 (Documentazione relativa alle carenze dei dati)

Sezione IV - Utilizzo di dati esterni

Art. 22 (Utilizzo di dati esterni)

Art. 23 (Condizioni per l'utilizzo di dati esterni)

CAPO III - Segmentazione e scomposizione delle obbligazioni assunte

Art. 24 (Segmentazione delle obbligazioni derivanti dai contratti di assicurazione danni e malattia)

Art. 25 (Variazioni nella ripartizione delle obbligazioni derivanti da contratti di assicurazione relative ai rami danni)

Art. 26 (Determinazione e valutazione dell'appropriatezza di gruppi di rischi omogenei)

Art. 27 (Applicazione delle ipotesi a livello di contratto o di gruppi di contratti)

Art. 28 (Segmentazione di contratti di assicurazione o di riassicurazione che coprono molteplici linee di attività)

Art. 29 (Livello di dettaglio della segmentazione)

CAPO IV - Ipotesi sottostanti al calcolo delle riserve tecniche

Art. 30 (Coerenza delle ipotesi sottostanti al calcolo delle riserve tecniche)

[Art. 30-bis \(Rilevanza delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche\)](#)

[Art. 30-ter \(Governance delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche\)](#)

[Art. 30-quater \(Comunicazione e incertezza delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche\)](#)

[Art. 30-quinquies \(Documentazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche\)](#)

[Art. 30-sexies \(Convalida delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche\)](#)

Art. 31 (Modellizzazione dei fattori di rischio biometrici)

Art. 32 (Spese da valutare nel calcolo della migliore stima)

[Art. 32-bis \(Spese di gestione degli investimenti\)](#)

Art. 33 (Disponibilità dei dati esterni)

Art. 34 (Livello di dettaglio per l'assegnazione delle spese)

Art. 35 (Ripartizione delle spese generali)

Art. 36 (Variazione nell'approccio per la ripartizione delle spese generali)

Art. 37 (Proiezione dei flussi di cassa relativi alle spese)

Art. 38 (Semplificazioni per il calcolo delle spese)

CAPO V - Trattamento delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali

Art. 39 (Oneri per opzioni implicite)

Art. 40 (Appropriatezza delle ipotesi per la valutazione delle opzioni implicite e delle garanzie finanziarie)

Art. 41 (Ipotesi sul comportamento dei contraenti)

[Art. 41-bis \(Ipotesi sul comportamento dinamico dei contraenti\)](#)

[Art. 41-ter \(Ipotesi bidirezionali sul comportamento dinamico dei contraenti\)](#)

[Art. 41-quater \(Opzione di pagamento di premi aggiuntivi o diversi\)](#)

CAPO VI - Future misure di gestione e ipotesi sulle future partecipazioni agli utili

Art. 42 (Future misure di gestione)

[Art. 42-bis \(Piano completo delle future misure di gestione\)](#)

[Art. 42-ter \(Considerazione del *new business* nell'adozione delle future misure di gestione\)](#)

Art. 43 (Ipotesi sulle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale)

TITOLO III – METODOLOGIE PER CALCOLARE LE RISERVE TECNICHE

CAPO I – Valutazione della proporzionalità

Art. 44 (Principio di proporzionalità)

Art. 45 (Valutazione della natura e della complessità dei rischi)

Art. 46 (Individuazione dei rischi complessi)

Art. 47 (Valutazione della portata dei rischi)

Art. 48 (Dettaglio della valutazione della significatività)

Art. 49 (Conseguenze di un errore significativo individuato nella valutazione della proporzionalità)

CAPO II - Metodi applicati per i calcoli delle riserve tecniche nel corso dell'anno

Art. 50 (Calcolo semplificato nel corso dell'anno)
Art. 51 (Calcolo trimestrale della migliore stima)

CAPO III – Metodologie per la valutazione delle opzioni contrattuali e delle garanzie finanziarie

Art. 52 (Decisione sulla metodologia)
[Art. 52-bis \(Ricorso alla valutazione stocastica\)](#)
Art. 53 (Metodologie per la valutazione delle opzioni contrattuali e delle garanzie finanziarie)

CAPO IV - Generatori di scenari economici (ESG)

Art. 54 (Documentazione relativa ai generatori di scenari economici)
Art. 55 (Eternalizzazione del generatore di scenari economici)
Art. 56 (Processo di calibrazione del generatore)
[Art. 56-bis \(Fattori di rischio di mercato necessari per ottenere risultati adeguati\)](#)
Art. 57 (Prove di accuratezza, solidità e coerenza con il mercato)
Art. 58 (Generatori di numeri casuali e pseudocasuali)
Art. 59 (Appropriatezza del generatore di scenari economici nel tempo)

CAPO V - Calcolo del margine di rischio

Art. 60 (Metodi di calcolo del margine di rischio)
Art. 61 (Gerarchia dei metodi per il calcolo del margine di rischio)
Art. 62 (Assegnazione del margine di rischio)

CAPO VI - Calcolo delle riserve tecniche come elemento unico

Art. 63 (Calcolo delle riserve tecniche come elemento unico)
Art. 64 (Affidabilità della replicazione)
Art. 65 (Turbative nel breve periodo)
Art. 66 (Scomposizione delle obbligazioni)

CAPO VII - Premi futuri

Art. 67 (Flussi di cassa relativi a premi futuri e crediti verso assicurati per premi)

CAPO VIII - Calcolo delle riserve

Art. 68 (Calcolo delle riserve per sinistri avvenuti e denunciati)
Art. 69 (Riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati)
Art. 70 (Metodi per la valutazione delle spese di liquidazione dei sinistri non direttamente imputabili)
Art. 71 (Calcolo della riserva premi)
Art. 72 (Considerazioni per le proiezioni dei costi dei sinistri)
Art. 73 (Incertezza sul comportamento del contraente)

CAPO IX - Calcolo degli utili attesi nei premi futuri (EPIFP)

Art. 74 (Separazione delle obbligazioni di assicurazione)
Art. 75 (Ipotesi utilizzate per il calcolo degli utili attesi nei premi futuri)

[Art. 75-bis \(Approccio alternativo per il calcolo degli utili attesi nei premi futuri\)](#)

CAPO X - Metodologie per calcolare gli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e società veicolo

Art. 76 (Contratti di riassicurazione futuri)

Art. 77 (Calcolo semplificato degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e da società veicolo – riserva premi)

Art. 78 (Calcolo semplificato degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione – riserva sinistri)

Art. 79 (Calcolo semplificato dell’aggiustamento per inadempienza della controparte)

CAPO XI - Principi generali in materia di metodologie per il calcolo delle riserve tecniche

Art. 80 (Periodo di proiezione dei flussi di cassa)

TITOLO IV – CONVALIDA

Art. 81 (Processo di convalida del calcolo delle riserve tecniche)

Art. 82 (Confronto tra i dati storici e le ipotesi utilizzate)

Art. 83 (Confronto con i dati di mercato per contratti con opzioni e garanzie)

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 84 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Elenco degli allegati

Allegato 1	Limiti all’esercizio unilaterale da parte dell’impresa del diritto di risolvere, respingere o modificare i premi o le prestazioni di un contratto di assicurazione o di riassicurazione
Allegato 2	Semplificazione per l’attribuzione delle spese generali
Allegato 3	Calcolo semplificato nel corso dell’anno per il margine di rischio
Allegato 4	Gerarchia delle semplificazioni per il margine di rischio
Allegato 5	Semplificazione per le spese di liquidazione dei sinistri
Allegato 6	Semplificazione per la riserva premi
Allegato 7	Calcolo semplificato degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 36-bis, comma 1, e 191, comma 1, lettera b), numero 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dal Regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014. In aggiunta, si intende per:
 - a) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
 - b) “Atti delegati”: il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II);
 - c) “Giudizio esperto”: il giudizio operato nel rispetto dell’art 2 degli Atti delegati;
 - d) “dati corretti”: i dati modificati sulla base di aggiustamenti;
 - e) “dati esterni”: i dati non derivanti dall’esperienza diretta dell’impresa;
 - f) “rischio biometrico”: il rischio relativo a eventi della vita tra cui il rischio di mortalità, longevità, invalidità e morbidità;
 - g) “Area di attività”: aree di cui all’articolo 80 della direttiva 2009/138/CE, di cui all’allegato I degli Atti delegati;
 - h) “CARD”: Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;
 - i) “evento binario”: evento caratterizzato da bassa frequenza di accadimento e alto ammontare del danno.

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica:
 - a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia;
 - b) alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI E REGOLE APPLICATIVE PER IL CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE

CAPO I – Rilevazione delle obbligazioni

Art. 4

(Applicazione coerente delle disposizioni in materia di limiti di un contratto)

1. L'impresa applica le disposizioni relative alla determinazione dei limiti di un contratto, come definiti agli articoli 17 e seguenti degli Atti delegati e dal presente regolamento, in modo coerente e stabile nel tempo a tutti i contratti di assicurazione e di riassicurazione.
2. [Le imprese considerano i limiti di un contratto non come una scadenza, ma come distinzione tra premi e obbligazioni che appartengono al contratto e premi e obbligazioni che non appartengono al contratto. I flussi di cassa relativi a premi e obbligazioni che appartengono al contratto sono proiettati sulla base di ipotesi realistiche. Pertanto la proiezione dei flussi di cassa potrebbe andare oltre una delle date di cui all'articolo 18, paragrafo 3, degli Atti Delegati.](#)

Art. 5

(Diritto unilaterale e capacità di imposizione)

1. Ai fini dell'articolo 18 degli Atti delegati, l'impresa:
 - a) prende in considerazione l'unilateralità del diritto di risolvere, respingere o modificare i premi o le prestazioni esigibili a titolo di un contratto di assicurazione o di riassicurazione quando né il contraente né terzi, con esclusione delle autorità di vigilanza e degli organi direttivi dell'impresa, possono limitare l'esercizio di tale diritto;
 - b) tiene conto della propria capacità di imporre a un contraente il pagamento di un premio solo se tale pagamento da parte del contraente è legalmente esigibile.
2. In particolare, ai fini del comma 1, lettera a), l'impresa considera le casistiche indicate nell'allegato 1.

Art. 6

(Corrispondenza del premio con il rischio)

1. Ai fini dell'articolo 18 degli Atti delegati, l'impresa:
 - a) per stabilire se i premi corrispondono pienamente ai rischi coperti, valuta se, nel momento in cui i premi o le prestazioni possono essere modificati, ha il diritto di modificare i premi o le prestazioni di modo che il valore attuale atteso dei premi futuri superi il valore attuale atteso delle prestazioni e delle spese future esigibili;
 - b) per valutare se i premi sono pienamente corrispondenti ai rischi coperti, garantisce che il portafoglio sia costituito da polizze per cui l'impresa può modificare i premi e le prestazioni in circostanze analoghe e con conseguenze simili;
 - c) considera ogni singola valutazione delle caratteristiche rilevanti dell'assicurato che permettono di raccogliere informazioni sufficienti a formare una visione d'insieme adeguata dei rischi connessi con l'assicurato. Nel caso di contratti relativi ai rischi di mortalità o malattia gestiti secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla

vita, la valutazione del rischio individuale può essere autocertificata dall'assicurato o prevedere una visita o un controllo di natura medica.

Art. 7
(Scomposizione del contratto)

1. Ai fini dell'articolo 18 degli Atti delegati, l'impresa:
 - a) determina se, alla data di sottoscrizione di un contratto, è possibile scomporre il contratto stesso e, a ogni data di successiva valutazione, considera se siano intervenuti cambiamenti suscettibili di modificare la valutazione precedente;
 - b) considera che è possibile scomporre un contratto se e solo se due o più parti del contratto sono equivalenti, in termini di rischio, a due o più contratti che potrebbero essere venduti separatamente. Due contratti sono considerati equivalenti in termini di rischio se non si riscontrano differenze negli aspetti economici in relazione al rischio assicurativo o finanziario sostenuto dall'impresa;
 - c) fatto salvo il punto b), può considerare, come approccio semplificato, di non scomporre il contratto se tutte le parti di un contratto hanno lo stesso limite contrattuale;
 - d) quando un'opzione o una garanzia prevista dal contratto copre più di una parte del contratto, determina se è possibile scomporla o se debba essere attribuita totalmente alla parte del contratto più rilevante;
 - e) tiene conto di tutte le parti in cui il contratto è scomposto;
 - f) tratta ciascuna parte in cui il contratto è scomposto come un contratto indipendente.

Art. 8
(Abrogato)

Art. 8-bis
(Identificazione di una garanzia finanziaria
con un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto)

1. Ai fini dell'articolo 18, comma 5, degli Atti delegati, l'impresa:
 - a) nel determinare se una garanzia finanziaria non abbia alcun effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto, tiene conto di tutti i potenziali flussi di cassa futuri che potrebbero derivare dal contratto stesso;
 - b) considera che una garanzia finanziaria sulle prestazioni ha un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto solo se la garanzia è legata al pagamento dei premi futuri e comporta per l'assicurato, il beneficiario e gli aventi diritto a prestazioni assicurative un vantaggio finanziario tangibile;
 - c) nel determinare se una garanzia finanziaria fornisce un vantaggio finanziario tangibile, considera in che misura l'insieme dei flussi di cassa futuri dovrebbe cambiare in modo tangibile in assenza della garanzia finanziaria. L'impresa può effettuare la valutazione su base qualitativa o quantitativa;
 - d) nel caso in cui, ai fini del punto c), la valutazione sia qualitativa, considera se la configurazione (rischio, tempistica e importo) dei flussi di cassa del contratto con la garanzia finanziaria differisca tangibilmente dalla configurazione senza la garanzia finanziaria;

e) nel caso in cui, ai fini del punto c), la valutazione sia quantitativa, calcola la differenza del valore di tutte le obbligazioni future connesse al contratto con e senza la garanzia finanziaria (valore della garanzia finanziaria) sulla base del valore attuale atteso. Nel calcolare il valore delle obbligazioni senza la garanzia finanziaria, l'impresa ipotizza flussi di cassa pari all'importo che sarebbe pagato se la garanzia finanziaria non esistesse. Per i contratti i cui benefici dipendono dai rendimenti di mercato, l'impresa ipotizza benefici coerenti con la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio utilizzata per calcolare la migliore stima di cui all'articolo 36-ter, comma 2, del Codice, senza l'aggiustamento per la volatilità e l'aggiustamento di congruità. Nel calcolare il valore delle obbligazioni con la garanzia finanziaria, l'impresa considera nella valutazione qualsiasi forma di benefici garantiti derivanti dalla garanzia finanziaria. Ai fini di tale valutazione è importante prendere in debita considerazione il valore temporale delle opzioni e delle garanzie.

Art. 8-ter

(Identificazione di una copertura per un determinato evento incerto con un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto)

1. Ai fini dell'articolo 18, comma 5 degli Atti delegati, l'impresa:

- a) nel determinare se una copertura per un determinato evento incerto che incide negativamente sull'assicurato, sul beneficiario e sugli aventi diritto a prestazioni assicurative (copertura assicurativa) non abbia alcun effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto, tiene conto di tutti i potenziali flussi di cassa futuri che potrebbero derivare dal contratto stesso;
- b) considera che una copertura assicurativa ha un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto solo se tale copertura assicurativa è legata al pagamento dei premi futuri e comporta per l'assicurato, il beneficiario e gli aventi diritto a prestazioni assicurative un vantaggio finanziario tangibile;
- c) nel determinare se una copertura assicurativa fornisce un vantaggio finanziario tangibile, considera in che misura l'insieme dei flussi di cassa futuri dovrebbe cambiare in modo tangibile in assenza della copertura assicurativa. L'impresa può effettuare la valutazione su base qualitativa o quantitativa;
- d) nel caso in cui, ai fini del punto c), la valutazione sia qualitativa, considera se la configurazione (rischio, tempistica e importo) dei flussi di cassa del contratto con la copertura assicurativa differisce tangibilmente dalla configurazione senza copertura assicurativa;
- e) nel caso in cui, ai fini del punto c), la valutazione sia quantitativa, calcola la differenza del valore di tutte le obbligazioni future connesse al contratto con e senza copertura assicurativa (valore della copertura assicurativa) sulla base del valore attuale atteso. Nel calcolare il valore delle obbligazioni senza la copertura assicurativa, l'impresa ipotizza che la copertura assicurativa non esista. Nel calcolare il valore delle obbligazioni con la copertura assicurativa, l'impresa considera tutte le obbligazioni. Ai fini di tale valutazione, è importante, in alcuni casi, prendere in debita considerazione potenziali scenari futuri.

Art. 8-quater

(Riesame dell'effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto di una copertura assicurativa o di una garanzia finanziaria)

1. Ai fini dell'articolo 18, comma 5 degli Atti delegati, l'impresa mantiene costanti i limiti del contratto per tutta la vita di un contratto. Tuttavia, a causa delle variazioni dell'ambiente esterno di cui all'articolo 29 degli Atti delegati e delle modifiche dei termini del contratto, potrebbe essere necessario modificare i limiti del contratto. Pertanto, l'impresa:
- a) non è tenuta a valutare nuovamente se una copertura assicurativa o una garanzia finanziaria abbia un effetto tangibile a ciascuna data di valutazione. Tuttavia, l'impresa effettua tale riesame se vi è motivo di ritenere che ciò possa portare a una conclusione diversa. In particolare, per valutare i cambiamenti del contesto economico, l'impresa confronta il contesto economico attuale con il contesto economico esistente nel momento in cui è stata effettuata la valutazione utilizzata per definire gli attuali limiti del contratto e procede a un riesame solo nel caso in cui tali cambiamenti siano estremi. A tal fine, non sono considerate estreme le modifiche della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio utilizzata per calcolare la migliore stima di cui all'articolo 36-ter, comma 2, del Codice che risultino meno estreme dello *stress* sui tassi di interesse previsto dalla formula standard;
 - b) modifica i limiti del contratto dopo tale riesame solo se il riesame porta a una conclusione chiaramente diversa dalla valutazione effettuata per definire gli attuali limiti del contratto;
 - c) se il riesame dell'effetto tangibile di una copertura assicurativa o di una garanzia finanziaria ha portato a una modifica dei limiti contrattuali che ha avuto un impatto significativo sulla valutazione delle riserve tecniche e sulla solvibilità dell'impresa, comunica immediatamente tale modifica all'IVASS. Inoltre, l'impresa considera tale modifica come sostanziale ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 3, degli Atti delegati e la include nella relazione annuale menzionata in tale articolo, compresa una descrizione dettagliata del riesame e del suo impatto sulla posizione di solvibilità dell'impresa;
 - d) se non ricorrono le circostanze di cui alle lettere da a) a c), non cambia la valutazione dell'effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto di una copertura assicurativa o di una garanzia finanziaria;
 - e) in ogni caso, non riesamina i limiti contrattuali in relazione ai diversi scenari utilizzati ai fini del calcolo della migliore stima utilizzando metodi di simulazione né in relazione agli scenari di *stress* utilizzati per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità.

Art. 9
(Stima delle obbligazioni)

1. Ai fini dell'articolo 18 degli Atti delegati, l'impresa:
- a) se alla data di sottoscrizione del contratto non dispone dei dettagli del contratto e delle relative obbligazioni, stima i limiti di un contratto basandosi su tutte le informazioni disponibili in modo coerente con i principi enunciati nel presente Regolamento;
 - b) rivede la valutazione già effettuata non appena i dettagli di cui al comma 1, lettera a), risultano disponibili.

Art. 10
(Contratti di riassicurazione)

1. Per i contratti accettati in riassicurazione l'impresa applica le disposizioni di cui all'articolo 18 degli Atti delegati indipendentemente dai limiti dei contratti sottostanti a cui i contratti di riassicurazione fanno riferimento.

CAPO II - Qualità dei dati

Sezione I – Completezza e appropriatezza dei dati

Art. 11 (Completezza dei dati)

1. Ai fini dell'articolo 36-*duodecies* del Codice, l'impresa:
 - a) garantisce che i dati utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche riguardino un periodo sufficientemente ampio di osservazioni che caratterizzano il fenomeno oggetto di misurazione;
 - b) per eseguire il calcolo delle riserve premi delle assicurazioni danni, garantisce che siano disponibili, ad un livello adeguatamente dettagliato, informazioni storiche sufficienti sul costo complessivo e sul *trend* dei sinistri;
 - c) per eseguire il calcolo delle riserve per sinistri da pagare, garantisce che siano a disposizione dati sufficienti per consentire l'individuazione di andamenti rilevanti sullo sviluppo dei sinistri e, con sufficiente livello di dettaglio, per consentire l'analisi di tali andamenti all'interno di gruppi di rischi omogenei.

Art. 12 (Appropriatezza dei dati)

1. Ai fini dell'articolo 36-*duodecies* del Codice, l'impresa:
 - a) garantisce che i dati di periodi diversi vengano utilizzati in modo coerente;
 - b) se necessario, corregge i dati storici per aumentarne la credibilità o migliorarne la qualità affinché siano elaborate stime più affidabili riguardanti le riserve tecniche, nonché per renderli meglio compatibili con le caratteristiche del portafoglio valutato e con lo sviluppo atteso dei rischi.

Sezione II - Revisione e convalida della qualità dei dati

Art. 13 (Verifiche dei dati)

1. Ai fini dei compiti assegnati alla funzione attuariale di cui all'articolo 272 degli Atti delegati, tale funzione:
 - a) valuta l'accuratezza e la completezza dei dati ad un livello di dettaglio adeguato attraverso una serie sufficientemente completa di verifiche intese a soddisfare i criteri stabiliti nel presente Regolamento e consentire il rilevamento di eventuali carenze significative;

- b) tiene conto delle conclusioni di eventuali analisi eseguite nell'ambito di una revisione esterna, in cui viene esaminata la qualità dei dati nel contesto del calcolo delle riserve tecniche;
- c) tiene conto della relazione esistente tra le conclusioni dell'analisi della qualità dei dati e la selezione delle metodologie da applicare per la valutazione delle riserve tecniche;
- d) analizza il livello di appropriatezza dei dati utilizzati a sostegno delle ipotesi sottostanti le metodologie da applicare per la valutazione delle riserve tecniche. Se i dati non sostengono adeguatamente le metodologie, l'impresa opta per una metodologia alternativa;
- e) valuta se il numero di osservazioni e il livello di dettaglio dei dati disponibili sono sufficienti e adeguati per soddisfare l'input richiesto per l'applicazione della metodologia;
- f) prende in considerazione la fonte e la destinazione d'uso dei dati nella procedura di convalida degli stessi.

Art. 14

(Applicazione del giudizio esperto)

- 1. L'impresa garantisce che l'uso del giudizio esperto, nel valutare l'accuratezza, l'adeguatezza e la completezza dei dati per il calcolo delle riserve tecniche, non sostituisca una corretta raccolta, elaborazione e analisi dei dati, ma la integri ove richiesto.

Art. 15

(Procedura di convalida)

- 1. Ai fini dei compiti di cui all'articolo 272 degli Atti delegati, la funzione attuariale coordina la valutazione e la convalida dei dati da utilizzare nella procedura di valutazione della sufficienza delle riserve tecniche.
- 2. L'attività di coordinamento prevede almeno i seguenti compiti:
 - a) la selezione dei dati da utilizzare nella valutazione, alla luce dei criteri di accuratezza, appropriatezza e completezza dei dati, considerando le metodologie più idonee da applicare nel calcolo. A questo scopo, sono utilizzati strumenti adeguati per verificare eventuali differenze sostanziali che possono essere presenti nei dati di un solo anno e all'interno di altre analisi pertinenti;
 - b) la segnalazione all'organo amministrativo di eventuali raccomandazione sull'attuazione dei miglioramenti nelle procedure interne che sono considerate adeguate per migliorare il rispetto dei criteri di cui alla lettera a);
 - c) l'individuazione dei casi in cui sono necessari dati esterni aggiuntivi;
 - d) una valutazione della qualità dei dati esterni, come quella effettuata per i dati interni, che si soffermi sul fatto se i dati di mercato siano necessari o quando debbano essere utilizzati per migliorare la qualità dei dati interni, e se, e in che modo, i miglioramenti debbano essere applicati ai dati disponibili;
 - e) una valutazione del fatto se eventuali aggiustamenti debbano essere applicati ai dati disponibili, nel quadro della migliore prassi attuariale, per migliorare la bontà di adattamento e l'affidabilità delle stime derivanti da metodologie attuariali e statistiche di valutazione delle riserve basate su tali dati;

- f) la registrazione di tutti gli approfondimenti rilevanti acquisiti nella procedura di valutazione e di convalida che possono diventare pertinenti per le altre fasi del calcolo delle riserve tecniche e che riguardano la comprensione dei rischi sottostanti così come la conoscenza della qualità e delle limitazioni dei dati disponibili.

Sezione III - Carenze dei dati

Art. 16

(Identificazione della fonte delle carenze significative)

1. Ai fini dei compiti di cui all'articolo 272 degli Atti delegati, la funzione attuariale valuta l'accuratezza, l'appropriatezza e la completezza dei dati al fine di individuare eventuali loro carenze significative.
2. Se vengono individuate le carenze significative di cui al comma 1, devono esserne individuate le fonti.

Art. 17

(Impatto delle carenze)

1. Al fine di individuare e valutare l'impatto di eventuali carenze suscettibili di inficiare il rispetto dei requisiti della qualità dei dati di cui all'articolo 19 degli Atti delegati, la funzione attuariale prevede di:
 - a) considerare tutta la documentazione disponibile relativa a processi e procedure di raccolta, conservazione e convalida dei dati utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche e, se necessario, raccogliere informazioni specifiche contattando le risorse coinvolte in tali processi;
 - b) coordinare qualsiasi compito rilevante che può essere svolto per valutare l'impatto delle carenze individuate sui dati disponibili da utilizzare per il calcolo delle riserve tecniche al fine di ottenere risultati utili a stabilire se i dati disponibili debbano essere utilizzati allo scopo previsto o se debbano essere cercati dati alternativi.

Art. 18

(Aggiustamento dei dati)

1. Laddove siano individuate le carenze di cui all'articolo 16 comma 1 del presente Regolamento, la funzione attuariale valuta se la qualità dei dati, vista la loro finalità, può essere migliorata rettificandoli o integrandoli.
2. L'impresa mette in atto misure adeguate per ovviare alle carenze dei dati derivanti dallo scambio di informazioni con *partner* commerciali.
3. Nel caso di utilizzo di dati esterni, l'impresa garantisce che i dati rimangano conformi agli standard di qualità fissati nel presente Regolamento.
4. L'impresa decide se è possibile rettificare i dati per ovviare alle carenze che incidono sulla qualità dei dati e, se del caso, quali aggiustamenti specifici introdurre.

5. L'impresa garantisce che gli aggiustamenti di cui al comma precedente si limitino al livello strettamente necessario per migliorare il rispetto dei criteri stabiliti e non distorcano l'individuazione di tendenze e altre caratteristiche dei rischi sottostanti [riflesse](#) nei dati.

Art. 19

(Raccomandazioni della funzione attuariale)

1. Ai fini dei compiti di cui all'articolo 272 degli Atti delegati, la funzione attuariale fornisce raccomandazioni all'organo amministrativo sulle procedure eseguibili al fine di incrementare la qualità e la quantità dei dati disponibili.
2. Per svolgere il compito di cui al comma 1, la funzione attuariale individua le fonti delle carenze significative e propone possibili soluzioni, considerando la loro efficacia e il tempo necessario alla loro attuazione.

Art. 20

(Ricorso al giudizio esperto in caso di carenze significative dei dati)

1. In caso di carenze significative dei dati che non possono essere sanate senza inutili complessità, l'impresa garantisce il ricorso al giudizio esperto per ovviare a tali carenze, in modo da garantire che le riserve tecniche siano adeguatamente calcolate.

Art. 21

(Documentazione relativa alle carenze dei dati)

1. Ai fini dei compiti di cui all'articolo 272 degli Atti delegati, la funzione attuariale documenta le carenze riscontrate nella qualità dei dati.
2. La documentazione di cui al comma 1 include almeno:
 - a) una descrizione delle carenze e delle cause da cui derivano, nonché eventuali riferimenti ad altri documenti in cui sono state identificate;
 - b) una spiegazione della significatività dell'impatto delle carenze nel calcolo delle riserve tecniche e dell'influenza nel processo;
 - c) una descrizione delle azioni intraprese dalla funzione attuariale per individuare le carenze in maniera complementare o meno con altre possibili fonti e documenti;
 - d) una descrizione di come tali situazioni di carenza possano essere sanate nel breve termine e le eventuali raccomandazioni per migliorare la qualità dei dati in futuro.

Sezione IV - Utilizzo di dati esterni

Art. 22

(Utilizzo di dati esterni)

1. Nei casi in cui le passività dipendano direttamente dall'andamento dei mercati finanziari o il calcolo delle riserve tecniche richieda l'utilizzo di dati esterni, l'impresa deve essere in grado di dimostrare che i dati forniti da terzi risultano più adatti per la valutazione delle riserve tecniche. I dati esterni completano i dati interni disponibili.

2. Indipendentemente dal livello di dipendenza delle passività dall'andamento dei mercati finanziari e dalla qualità dei dati interni disponibili, l'impresa tiene comunque in considerazione i corrispondenti *benchmark* esterni.
3. I dati esterni utilizzati devono soddisfare i criteri in materia di qualità dei dati fissati dal presente Regolamento e vengono considerati nella valutazione complessiva sulla qualità dei dati.

Art. 23

(Condizioni per l'utilizzo di dati esterni)

1. Ai fini dei compiti di cui all'articolo 272 degli Atti delegati, la funzione attuariale valuta l'accuratezza, l'appropriatezza e la completezza dei dati esterni utilizzati.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, la funzione attuariale:
 - a) conosce e considera l'affidabilità della fonte dei dati utilizzati nonché la coerenza e la stabilità del processo per la raccolta e la pubblicazione degli stessi nel tempo;
 - b) considera la veridicità di tutte le ipotesi e l'adeguatezza delle metodologie rilevanti applicate per ottenere i dati, compresi eventuali aggiustamenti o semplificazioni applicati ai dati grezzi e tiene conto se, nel corso del tempo, sono state applicate eventuali modifiche ai dati esterni, se tali modifiche riguardano le ipotesi o le metodologie associate o qualsiasi altra procedura concernente la raccolta dei dati esterni utilizzati;
 - c) valuta la qualità dei dati disponibili confrontandoli con quelli di settore o di mercato ritenuti comparabili secondo quanto previsto all'articolo 36-*bis*, comma 3, del Codice. Eventuali scostamenti significativi [sono](#) individuati e compresi. In tale ambito la funzione attuariale può far riferimento alle specificità dei gruppi di rischi omogenei oggetto di valutazione.

CAPO III

Segmentazione e scomposizione delle obbligazioni assunte

Art. 24

(Segmentazione delle obbligazioni derivanti dai contratti di assicurazione danni e malattia)

1. Nell'ambito dell'attività di segmentazione di cui all'articolo 36-*novies* del Codice, l'impresa garantisce che le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione relative a rami danni siano ripartite per le aree di attività dei rami vita, qualora tali obbligazioni siano esposte a rischi biometrici, e siano valutate con tecniche che prendano esplicitamente in considerazione il comportamento delle variabili sottese a tali rischi.
2. In caso di obbligazioni derivanti dai contratti di cui all'articolo 20 del Codice, l'impresa garantisce che tali obbligazioni siano valutate secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione vita e quindi assegnate alle aree di attività vita.

Art. 25

(Variazioni nella segmentazione delle obbligazioni derivanti da contratti di assicurazione relative ai rami danni)

1. Se, in virtù del verificarsi di un evento assicurato su obbligazioni originariamente assegnate alle aree di attività danni, l'assegnazione dell'obbligazione varia ed è quindi assegnata alle aree di attività vita, l'impresa, appena dispone di informazioni sufficienti per valutare l'obbligazione, utilizza le tecniche attuariali relative alle aree di attività vita.

Art. 26

(Determinazione e valutazione dell'appropriatezza di gruppi di rischi omogenei)

1. Nel calcolo delle riserve tecniche e in particolare al fine di formulare le ipotesi, l'impresa ripartisce le obbligazioni in gruppi di rischi omogenei.
2. Un gruppo di rischi omogenei è costituito da contratti con caratteristiche di rischio simili. Il gruppo è identificato tenendo conto di un appropriato bilanciamento tra la credibilità dei dati disponibili per consentire lo svolgimento di analisi statistiche affidabili e l'omogeneità delle caratteristiche di rischio all'interno del gruppo.
3. L'impresa definisce gruppi di rischi omogenei in modo che siano ragionevolmente stabili nel tempo.
4. Ove necessario, ai fini della definizione dei gruppi omogenei di rischi, l'impresa tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
 - a) la politica di sottoscrizione;
 - b) la politica di liquidazione dei sinistri;
 - c) il profilo di rischio degli assicurati;
 - d) le caratteristiche del prodotto, in particolare delle garanzie;
 - e) le future misure di gestione.
5. L'impresa garantisce la coerenza tra i gruppi di rischi omogenei utilizzati per valutare l'importo delle riserve tecniche al lordo della riassicurazione e quelli per valutare i relativi importi recuperabili da contratti di riassicurazione.
6. Nell'individuazione dei gruppi di rischio omogenei per il calcolo delle riserve premi e delle riserve sinistri, l'impresa considera sia la natura dei rischi sottostanti oggetto di valutazione congiunta sia la qualità dei dati esistenti.
7. Nell'individuazione dei gruppi di rischi omogenei per il calcolo delle riserve sinistri, l'impresa considera separatamente i sinistri CARD e NO CARD classificati nell'area di attività "Assicurazione sulla responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli" di cui all'allegato I degli Atti delegati. I dati relativi ai sinistri CARD e NO CARD sono trasmessi con appositi modelli per la presentazione delle informazioni [all'IVASS](#).
8. Nell'individuazione dei gruppi di rischi omogenei relativi all'area di attività 30 (assicurazione con partecipazione agli utili di cui all'allegato I, lettera D degli Atti delegati), l'impresa considera le polizze aventi le medesime caratteristiche in termini di livello di tasso di interesse minimo garantito e di struttura della garanzia prestata.

Art. 27

(Applicazione delle ipotesi a livello di contratto o di gruppi di contratti)

1. Per calcolare le riserve tecniche e le proiezioni dei flussi di cassa, l'impresa applica le ipotesi, ricavate a livello di gruppi di rischi omogenei ai singoli contratti o a gruppi di contratti. I gruppi di contratti possono essere più dettagliati dei gruppi di rischi omogenei.

Art. 28

(Scomposizione di contratti di assicurazione o di riassicurazione che coprono molteplici aree di attività)

1. Se un contratto di assicurazione o di riassicurazione copre i rischi di diverse aree di attività, la ripartizione delle obbligazioni non è richiesta laddove solo uno dei rischi coperti dal contratto è rilevante. In questo caso, le obbligazioni contrattuali dovrebbero essere segmentate in base al fattore di rischio principale.

Art. 29

(Livello di dettaglio della segmentazione)

1. L'impresa analizza se il livello di dettaglio della segmentazione effettuata riflette adeguatamente la natura dei rischi. A tal fine, l'impresa tiene in considerazione sia il diritto degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative di beneficiare della partecipazione agli utili, sia le opzioni e le garanzie implicite nei contratti, sia i fattori di rischio rilevanti.

CAPO IV

Ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche

Art. 30

(Coerenza delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche)

1. Le ipotesi utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche devono essere coerenti con le ipotesi, i criteri e i metodi utilizzati dall'impresa per la determinazione dei fondi propri e del requisito patrimoniale di solvibilità.

[Art. 30-bis](#)

(Rilevanza della formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche)

1. L'impresa formula ipotesi e utilizza il giudizio esperto tenendo conto, in particolare, della loro rilevanza e dell'impatto che deriva dal loro utilizzo.
2. L'impresa valuta la rilevanza tenendo conto di indicatori sia quantitativi che qualitativi e prendendo in considerazione gli eventi binari, gli eventi estremi e gli eventi che non sono presenti nei dati storici della compagnia. L'impresa valuta gli indicatori presi in considerazione nel loro complesso.

[Art. 30-ter](#)

(Governance della formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche)

1. L'impresa garantisce che ogni formulazione di ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto si conformino a un processo convalidato e documentato.



2. L'impresa garantisce che le ipotesi siano elaborate e utilizzate con criteri costanti nel tempo e che siano adeguate all'uso cui sono destinate.
3. L'impresa approva le ipotesi a livelli gerarchici sufficientemente elevati, a seconda della loro rilevanza, fino a includere l'organo amministrativo, l'organo di controllo o l'alta direzione di cui all'articolo 30 del Codice e alle relative disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS.

Art. 30-quater

(Comunicazione e incertezza nella formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche)

1. L'impresa garantisce che le procedure concernenti le ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto per la selezione delle ipotesi, cerchino specificamente di ridurre il rischio di fraintendimenti o errori di comunicazione tra tutte le diverse funzioni coinvolte nella definizione di tali ipotesi.
2. L'impresa definisce un processo di *feedback* formale e documentato tra i fornitori e gli utilizzatori del giudizio esperto ove rilevante e delle ipotesi che ne derivano.
3. L'impresa fornisce evidenza, in modo trasparente, dell'incertezza delle ipotesi e della connessa variazione dei risultati finali.

Art. 30-quinquies

(Documentazione della formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche)

1. L'impresa documenta la procedura di formulazione delle ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto, in modo tale che la procedura risulti trasparente.
2. L'impresa include nella documentazione le ipotesi adottate e la loro rilevanza, gli esperti che hanno contribuito a formularle, l'uso cui sono destinate e il periodo di validità delle stesse.
3. L'impresa include le motivazioni a supporto delle scelte, compresa la base informativa utilizzata, con il livello di dettaglio necessario a rendere trasparenti sia le ipotesi e la procedura sia i criteri decisionali usati per la selezione delle ipotesi e il rigetto di altre alternative.
4. L'impresa garantisce che gli utilizzatori di ipotesi rilevanti ricevano informazioni scritte chiare ed esaurienti in merito a tali ipotesi.

Art. 30-sexies

(Convalida della formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche)

1. L'impresa garantisce la convalida della procedura per la selezione delle ipotesi e per il ricorso al giudizio esperto.
2. L'impresa garantisce che la procedura e gli strumenti per la convalida delle ipotesi e, in particolare, per il ricorso al giudizio esperto, siano documentati.
3. L'impresa traccia le modifiche delle ipotesi rilevanti che derivano da nuove informazioni, analizza e spiega tali modifiche nonché gli scostamenti dei dati reali osservati dalle ipotesi rilevanti.

4. L'impresa, ove ciò sia possibile e opportuno, utilizza strumenti di convalida come gli *stress test* e i *test di sensitività*.
5. L'impresa riesamina le ipotesi adottate, affidandosi a pareri di esperti indipendenti interni o esterni.
6. L'impresa rileva il verificarsi di circostanze in cui le ipotesi risulterebbero non veritiere.

Art. 31

(Modellizzazione dei fattori di rischio biometrici)

1. L'impresa valuta se un metodo di tipo deterministico o stocastico è adeguato alla modellizzazione dell'incertezza dei fattori di rischio biometrici.
2. L'impresa tiene conto della durata delle passività nel valutare l'adeguatezza di un metodo che trascuri le variazioni future attese dei fattori di rischio biometrico. La valutazione dell'adeguatezza del metodo deve tener conto dell'errore introdotto nel risultato dal metodo stesso.
3. L'impresa valuta l'adeguatezza di un metodo che presuppone che i fattori di rischio biometrici siano indipendenti da qualsiasi altra variabile tenendo conto della specificità dei fattori di rischio. La valutazione del livello di correlazione tra le variabili è basata su dati storici e sul giudizio esperto.

Art. 32

(Spese da valutare nel calcolo della migliore stima)

1. Ai fini del calcolo della migliore stima, ai sensi dell'articolo 31 degli Atti delegati, l'impresa che utilizza programmi di copertura (*hedging*) effettua la proiezione dei flussi di cassa includendo anche le seguenti spese:
 - a) spese per eventuali programmi di copertura per ridurre i rischi anche tenendo in considerazione la possibilità di turbolenze dei mercati finanziari o di possibili situazioni di illiquidità;
 - b) spese per infrastrutture informatiche, per il personale che esegue le analisi quantitative, per le transazioni degli strumenti di copertura e per eventuali contratti di esternalizzazione.
2. Ai fini del calcolo della migliore stima, ai sensi dell'articolo 31 degli Atti delegati, l'impresa effettua la proiezione dei flussi di cassa includendo anche le spese determinate da contratti tra l'impresa e soggetti terzi, ivi incluse le commissioni riconosciute alle reti di vendita e le spese in materia di riassicurazione. Tali spese sono incluse sulla base delle condizioni contrattuali; in particolare, l'impresa considera tali spese sulla base delle condizioni presenti nei contratti stipulati con i soggetti terzi, ivi inclusi gli agenti e i riassicuratori.

Art. 32-bis

(Spese di gestione degli investimenti)

1. Ai fini del calcolo della migliore stima l'impresa include le spese amministrative e di negoziazione associate agli investimenti necessari per la gestione dei contratti di assicurazione e di riassicurazione.

2. In particolare, per i prodotti per i quali i termini e le condizioni del contratto o del regolamento richiedono di identificare gli investimenti associati a un prodotto (ad esempio, i prodotti collegati a fondi e/o a indici, i prodotti gestiti in fondi separati e i prodotti ai quali si applica l'aggiustamento di congruità), l'impresa prende in considerazione tali investimenti.
3. Per prodotti diversi da quelli di cui al comma 2, l'impresa basa la valutazione sulle caratteristiche dei contratti.
4. L'impresa ha facoltà di ricorrere a una semplificazione prendendo in considerazione anche tutte le spese di gestione degli investimenti.
5. I rimborsi delle spese di gestione degli investimenti che il gestore del fondo versa all'impresa sono considerati come flussi di cassa in entrata distinti. Se tali rimborsi sono condivisi con i contraenti o altri soggetti terzi, sono considerati anche i corrispondenti flussi di cassa in uscita.

Art. 33

(Disponibilità dei dati esterni)

1. L'impresa valuta la disponibilità di dati di mercato pertinenti per stimare le spese tenendo in considerazione la rappresentatività di tali dati per il portafoglio polizze, nonché la loro credibilità e affidabilità.

Art. 34

(Livello di dettaglio per l'assegnazione delle spese)

1. L'impresa assegna le spese a gruppi di rischi omogenei, almeno per area di attività, in base alla segmentazione delle obbligazioni utilizzata nel calcolo delle riserve tecniche.

Art. 35

(Ripartizione delle spese generali)

1. Le spese generali di cui all'articolo 31 degli Atti delegati, sono imputate e proiettate in modo realistico, oggettivo e in modo coerente nel tempo in base alle strategie commerciali a lungo termine e alle più recenti analisi sulle operazioni condotte dall'impresa. A tal fine l'impresa individua opportuni fattori di spesa e relativi coefficienti di ripartizione.
2. Fatto salvo il rispetto del principio di proporzionalità e dei criteri di imputazione di cui al comma 1, l'impresa considera, al fine di distribuire le spese generali nel tempo, il ricorso alla semplificazione di cui all'allegato 2 quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) l'impresa svolge la propria attività emettendo contratti rinnovabili annualmente;
 - b) i rinnovi sono attribuiti all'attività futura, secondo i limiti del contratto di assicurazione;
 - c) i sinistri si verificano in modo uniforme durante il periodo di copertura.

Art. 36

(Variazione nell'approccio per la ripartizione delle spese generali)

1. Le spese generali sono allocate all'attività esistente e futura in modo costante nel tempo. Il criterio di ripartizione viene modificato solo se un diverso approccio rifletta meglio la situazione corrente.

Art. 37

(Proiezione dei flussi di cassa relativi alle spese)

1. L'impresa proietta i flussi di cassa relativi alle spese coerentemente con le scadenze temporali dei flussi delle obbligazioni assunte dall'impresa.
2. L'impresa stabilisce ipotesi sull'evoluzione futura delle spese nel corso del tempo, incluse le spese future conseguenti agli impegni assunti alla data o prima della data di conclusione del contratto, che siano adeguate alla natura delle spese sostenute,
3. L'impresa tiene conto anche [degli effetti dell'inflazione in coerenza con le ipotesi economiche adottate e con la dipendenza delle spese da altri flussi di cassa del contratto.](#)

Art. 38

(Semplificazioni per il calcolo delle spese)

1. L'impresa valuta la natura, la portata e la complessità dei rischi sottesi alle spese considerando, tra l'altro, l'incertezza dei futuri flussi di cassa di spesa, qualsiasi evento che possa modificare l'ammontare, la frequenza e il costo medio dei flussi di cassa di spesa, il tipo di spesa e il grado di correlazione tra i diversi tipi di spesa.
2. L'impresa può utilizzare un modello semplificato per la proiezione delle spese che si avvalga delle informazioni sui caricamenti per spese attuali e passate per proiettare i futuri caricamenti per spese, compresa l'inflazione.
3. Nel caso di utilizzo del modello semplificato di cui al comma 2, l'impresa:
 - a) analizza le spese correnti e storiche, prendendo in considerazione, fra l'altro, i fattori che incidono sulle stesse;
 - b) valuta la proporzionalità delle spese rispetto alla dimensione e alla natura dei portafogli assicurativi.
4. L'impresa non ricorre al calcolo semplificato di cui al comma 2 nel caso in cui le spese siano variate sostanzialmente o si preveda coprano solo parzialmente le spese necessarie a liquidare le obbligazioni assunte dall'impresa.

CAPO V

Trattamento delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali

Art. 39

(Oneri per opzioni implicite)

1. L'impresa considera esplicitamente gli importi a carico dei contraenti relativi alle opzioni implicite.

Art. 40

(Appropriatezza delle ipotesi per la valutazione delle opzioni e delle garanzie finanziarie)

1. L'impresa, ai fini della valutazione delle opzioni contrattuali e delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 36-*decies* del Codice, utilizza ipotesi coerenti con i dati di mercato e le prassi di mercato correnti, con il comportamento del contraente, con le misure di gestione, e con le caratteristiche specifiche del business dell'impresa.
2. Al fine di garantire che le ipotesi utilizzate nella valutazione delle riserve tecniche siano sempre realistiche, anche in relazione all'impatto di condizioni e tendenze di mercato avverse, l'impresa aggiorna regolarmente le ipotesi di cui al comma 1 sulla base di tutte le informazioni disponibili successivamente all'ultimo calcolo delle riserve tecniche.

Art. 41

(Ipotesi sul comportamento dei contraenti)

1. Le ipotesi relative al comportamento dei contraenti di cui all'articolo 26 degli Atti delegati sono supportate da evidenze statistiche ed empiriche.
2. Ai fini del comma 1, l'impresa considera che i contraenti possano esercitare le opzioni contrattuali in maniera economicamente razionale. A tal fine, l'impresa tiene conto della consapevolezza dei contraenti rispetto al valore delle opzioni contrattuali e delle loro possibili reazioni alla mutevole situazione finanziaria dell'impresa.

Art. 41-bis

(Ipotesi sul comportamento dinamico dei contraenti)

1. Le imprese basano le loro ipotesi relative alla frequenza di esercizio delle opzioni contrattuali:
 - a) su evidenze statistiche ed empiriche, se rappresentative di comportamenti futuri, e
 - b) sul giudizio esperto supportato da solide motivazioni e da una documentazione chiara.
2. La mancanza di dati su scenari estremi non è considerata di per sé un motivo per evitare la modellizzazione del comportamento dinamico e/o dell'interazione del contraente con le future misure di gestione.

Art. 41-ter

(Ipotesi bidirezionali sul comportamento dinamico dei contraenti)

1. Nel formulare le ipotesi sul comportamento dinamico del contraente, l'impresa tiene conto del fatto che la dipendenza dall'evento scatenante e la frequenza di esercizio dell'opzione sono generalmente bidirezionali, vale a dire che sia un aumento che una diminuzione sono considerati in funzione della direzione dell'evento scatenante.

Art. 41-quater

(Opzione di pagamento di premi aggiuntivi o diversi)

1. L'impresa modella tutte le opzioni contrattuali pertinenti al momento di proiettare i flussi di cassa, compresa l'opzione di pagare premi aggiuntivi o di variare l'importo dei premi da pagare che rientrano nei limiti contrattuali.

CAPO VI

Future misure di gestione e ipotesi sulle future partecipazioni agli utili

Art. 42

(Future misure di gestione)

1. Nell'ambito delle analisi di cui all'articolo 23 degli Atti delegati l'impresa:
 - a) fornisce adeguate giustificazioni quando le future misure di gestione vengono ignorate per motivi di scarsa significatività;
 - b) tiene conto dell'impatto delle misure di gestione assunte su altre ipotesi all'interno dello scenario di valutazione. In particolare, l'impresa tiene conto degli effetti di una misura di gestione sul comportamento dei contraenti e sulle spese correlate;
 - c) tiene conto dei vincoli giuridici o regolamentari esistenti sulla misura di gestione;
 - d) garantisce che, per un dato scenario, le future misure di gestione previste riflettano l'equilibrio in coerenza con la pianificazione aziendale, tra il grado di competitività e il rischio di estinzioni dinamiche;
 - e) per il lavoro indiretto, considera le future misure di gestione dell'impresa cedente allo stesso modo del comportamento del contraente, e stima le proprie riserve tecniche sulla base di ipotesi ragionevoli per il comportamento della cedente.

Art. 42-bis

(Piano completo delle future misure di gestione)

1. Con riferimento al piano completo delle future misure di gestione di cui all'articolo 23, paragrafo 3, degli Atti delegati, l'impresa garantisce che detto piano, approvato dall'organo amministrativo, dall'organo di controllo o dall'alta direzione, di cui all'articolo 30 del Codice e alle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS, sia:
 - a) un unico documento contenente tutte le ipotesi relative alle future misure di gestione utilizzate nel calcolo della migliore stima; oppure
 - b) più documenti, accompagnati da un inventario, che forniscono chiaramente un quadro completo di tutte le ipotesi relative alle future misure di gestione utilizzate nel calcolo della migliore stima.

Art. 42-ter

(Considerazione del *new business* nell'adozione delle future misure di gestione)

1. L'impresa considera l'effetto del *new business* nel definire le future misure di gestione e tiene debitamente in conto delle conseguenze su altre ipotesi correlate. In particolare, il fatto che l'insieme dei flussi di cassa da proiettare, in applicazione dell'articolo 18 degli Atti delegati sui limiti del contratto, sia limitato non deve indurre l'impresa a ritenere che le ipotesi si basino solo su questo insieme di flussi di cassa da proiettare senza alcuna influenza del *new business*. Ciò vale in particolare per le ipotesi relative all'allocazione delle attività rischiose, alla gestione del *duration gap* o all'applicazione di meccanismi di partecipazione agli utili.

Art. 43

(Ipotesi sulle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale)

1. Nella valutazione delle riserve tecniche, l'impresa tiene conto delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale che prevede saranno realizzate, indipendentemente dal fatto che tali pagamenti siano contrattualmente garantiti. A tal fine l'impresa considera tutti i vincoli giuridici e contrattuali, le modalità di partecipazione agli utili ed eventuali piani per la distribuzione degli utili.
2. Ai fini del comma 1, l'impresa formula le ipotesi sulle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale in modo obiettivo, realistico e verificabile. L'impresa considera inoltre i principi e le pratiche adottate per offrire contratti assicurativi con partecipazione agli utili.
3. Se la distribuzione delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale è legata alla situazione finanziaria dell'impresa, le ipotesi devono riflettere l'interazione tra le attività e le passività dell'impresa stessa.
4. L'impresa, nel valutare secondo il principio di proporzionalità un eventuale metodo semplificato utilizzato per la valutazione delle ipotesi sulle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale, considera un'analisi completa dell'esperienza passata, della pratica corrente e del meccanismo di distribuzione degli utili.

TITOLO III

METODOLOGIE PER CALCOLARE LE RISERVE TECNICHE

CAPO I

Valutazione della proporzionalità

Art. 44

(Principio di proporzionalità)

1. Nella valutazione del principio di proporzionalità nel calcolo delle riserve tecniche di cui all'articolo 56 degli Atti delegati, l'impresa tiene conto della forte interrelazione esistente tra la natura, la portata e la complessità dei rischi sottostanti alle obbligazioni assunte dall'impresa.
- 1-bis L'applicazione del principio di proporzionalità nel calcolo delle riserve tecniche non comporta uno scostamento significativo del valore delle riserve tecniche dall'importo che l'impresa dovrebbe pagare se trasferisse immediatamente le sue obbligazioni a un'altra impresa.
2. L'impresa assicura che la funzione attuariale sia in grado di spiegare i metodi utilizzati per calcolare le riserve tecniche e il motivo per cui sono stati selezionati.

Art. 45

(Valutazione della natura e della complessità dei rischi)

1. Al fine di determinare se il metodo di calcolo delle riserve tecniche è proporzionato, l'impresa valuta la natura e la complessità dei rischi sottostanti il portafoglio dei contratti ai sensi dell'articolo 56 degli Atti delegati.
2. A tal fine, laddove applicabili, l'impresa tiene conto almeno dei seguenti fattori:
 - a) grado di omogeneità dei rischi;

- b) varietà dei diversi sottorischi o diversi elementi di cui rischio si compone;
- c) modo in cui tali sottorischi sono interconnessi tra loro;
- d) livello di incertezza insito nella stima dei flussi di cassa;
- e) natura dell'evento o della cristallizzazione del rischio, in termini di frequenza e costo medio;
- f) tipo di sviluppo dei pagamenti dei sinistri nel tempo;
- g) misura della perdita potenziale tenuto conto della coda della distribuzione dei sinistri;
- h) tipo di attività da cui hanno origine i rischi, ossia attività diretta o indiretta;
- i) grado di dipendenza tra diversi tipi di rischio, compresa la coda della distribuzione del rischio;
- j) eventuali strumenti di attenuazione del rischio applicati e il loro impatto sul profilo di rischio sottostante.

Art. 46
(Individuazione dei rischi complessi)

1. L'impresa individua i fattori che indicano la presenza di rischi complessi. Tali fattori riguardano almeno i casi in cui:
 - a) i flussi di cassa sono altamente dipendenti dal percorso simulativo (*path dependent*);
 - b) sussistono significative interdipendenze non lineari tra i diversi fattori di incertezza;
 - c) i flussi di cassa sono influenzati in misura significativa da potenziali future misure di gestione;
 - d) i rischi hanno un significativo impatto asimmetrico sul valore dei flussi di cassa, in particolare se i contratti includono significative opzioni e garanzie o se esistono complessi contratti di riassicurazione;
 - e) il valore delle opzioni e delle garanzie è influenzato dal comportamento del contraente;
 - f) l'impresa utilizza uno strumento complesso di attenuazione del rischio;
 - g) i contratti incorporano una serie di coperture di diversa natura;
 - h) le condizioni contrattuali sono complesse, in particolare in termini di franchigie, partecipazioni, criteri di inclusione e di esclusione della copertura.

Art. 47
(Valutazione della portata dei rischi)

1. Al fine di determinare se il metodo di calcolo delle riserve tecniche è proporzionato, l'impresa valuta la portata dei rischi sottostanti al portafoglio ai sensi dell'articolo 56 degli Atti delegati.
2. L'impresa individua e utilizza un sistema di misurazione della portata dei rischi idonea a consentire la valutazione obiettiva e affidabile del rischio.
3. Il sistema di cui al comma 2 utilizza un parametro o un livello di riferimento specifico per l'impresa, in modo tale che sia attribuita al rischio una valutazione relativa e non assoluta. In

tal modo l'impresa può considerare la valutazione della portata del rischio in un intervallo di valori del parametro di riferimento stabilito.

Art. 48

(Dettaglio della valutazione della significatività)

1. Ai fini del calcolo delle riserve tecniche, l'impresa individua il livello di dettaglio adeguato al quale la valutazione della significatività debba essere effettuata. A tal fine, l'individuazione del livello può far riferimento a singoli gruppi di rischi omogenei, a singole aree di attività o all'intera attività dell'impresa.
2. Nella individuazione del livello di dettaglio di cui al comma 1, l'impresa valuta se un rischio irrilevante per l'intero business dell'impresa può avere un impatto significativo se considerato in un segmento più piccolo del portafoglio.
3. Nella individuazione del livello di dettaglio di cui al comma 1, l'impresa tiene conto anche degli effetti sui fondi propri, sul bilancio di solvibilità e sul requisito patrimoniale di solvibilità.

Art. 49

(Conseguenze di un errore significativo individuato nella valutazione della proporzionalità)

1. Se l'impresa non può evitare di utilizzare un metodo di calcolo delle riserve tecniche che comporta un errore significativo, l'impresa:
 - a) documenta tale situazione e l'errore significativo;
 - b) considera le implicazioni dell'errore sulla affidabilità del calcolo delle riserve tecniche e sulla posizione di solvibilità dell'impresa;
 - c) valuta se la significatività dell'errore sia stata adeguatamente tenuta in considerazione nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità e, di conseguenza, nel calcolo del margine di rischio delle riserve tecniche.

CAPO II

Metodi applicati per i calcoli delle riserve tecniche nel corso dell'anno

Art. 50

(Calcolo semplificato nel corso dell'anno)

1. Ai fini del calcolo trimestrale del requisito patrimoniale minimo di cui all'articolo 47-ter del Codice, l'impresa può determinare le riserve tecniche ricorrendo a semplificazioni, tra cui quella riportata in allegato 3, tenendo conto della valutazione del principio di proporzionalità, nei calcoli trimestrali delle riserve tecniche.

Art. 51

(Calcolo trimestrale della migliore stima)

1. Ai fini del calcolo trimestrale della migliore stima delle riserve tecniche, l'impresa può eseguire un calcolo evolutivo, tenendo conto dei flussi di cassa che si sono verificati e delle nuove obbligazioni sorte nel corso del trimestre. L'impresa aggiorna le ipotesi del metodo di calcolo evolutivo quando l'analisi attuale a fronte di quella prevista indica che sono intervenute modifiche durante il trimestre.

2. Per il calcolo evolutivo trimestrale della migliore stima delle riserve tecniche vita per i contratti *index-linked*, *unit-linked*, con partecipazione agli utili o con garanzie finanziarie, l'impresa valuta la sensitività della migliore stima ai parametri finanziari ricorrendo alle analisi di sensitività cui all'articolo 272, paragrafo 5, degli Atti delegati. L'impresa documenta la scelta della serie di parametri finanziari e la loro costante appropriatezza al rispettivo portafoglio di attività, nonché la pertinenza e l'accuratezza dell'analisi di sensitività.

CAPO III

Metodologie per la valutazione delle opzioni contrattuali e delle garanzie finanziarie

Art. 52

(Decisione sulla metodologia)

1. L'impresa valuta le opzioni contrattuali e le garanzie finanziarie sulla base di metodologie attuariali e statistiche adeguate, applicabili e pertinenti, tenendo conto dei progressi delle scienze attuariali e delle prassi di mercato generalmente accettate. A tal fine, l'impresa prende in considerazione almeno i seguenti aspetti:
 - a) natura, portata e complessità dei rischi sottostanti e la loro interdipendenza nel corso della durata dei contratti;
 - b) possibili approfondimenti sulla natura delle opzioni e delle garanzie e dei loro principali fattori;
 - c) un esame approfondito sulla necessità di includere ulteriore complessità di calcolo;
 - d) giustificazione sull'appropriatezza del metodo.

Art. 52-bis

(Ricorso alla valutazione stocastica)

1. L'impresa utilizza modelli stocastici per la valutazione delle riserve tecniche dei contratti i cui flussi di cassa dipendono da eventi e sviluppi futuri, in particolare quelli con opzioni e garanzie rilevanti.
2. Nel valutare se sia necessaria una modellizzazione stocastica per cogliere adeguatamente il valore delle opzioni e delle garanzie, l'impresa considera, in particolare ma non solo, i seguenti casi:
 - a) qualsiasi tipo di meccanismo di partecipazione agli utili in cui i benefici futuri dipendono dal rendimento delle attività;
 - b) garanzie finanziarie (ad esempio, tassi tecnici, anche senza meccanismo di partecipazione agli utili), in particolare, ma non solo, se combinate con opzioni (ad esempio opzioni di riscatto) la cui modellizzazione dinamica aumenterebbe il valore attuale dei flussi di cassa in alcuni scenari.

Art. 53

(Metodologie per la valutazione delle opzioni contrattuali e delle garanzie finanziarie)

1. Nella scelta dell'utilizzo di un approccio a formula chiusa o di un approccio stocastico per la valutazione delle opzioni contrattuali e delle garanzie finanziarie relative ai contratti di assicurazione e di riassicurazione, l'impresa applica il principio di proporzionalità di cui all'articolo 56 degli Atti delegati.

2. Nel caso in cui i metodi di cui al comma 1 non possono essere utilizzati, l'impresa può ricorrere a un approccio di ultima istanza che consiste nelle seguenti fasi:
 - a) analisi delle caratteristiche dell'opzione o della garanzia e della sua incidenza sui flussi di cassa;
 - b) analisi dell'importo al quale l'opzione o la garanzia dovrebbe essere *in-the-money* o *out-of-the-money* al momento della valutazione;
 - c) determinazione del costo dell'opzione o della garanzia che potrebbe variare nel tempo;
 - d) stima della probabilità che l'opzione o la garanzia possa diventare più o meno costosa nel futuro.

CAPO IV **Generatori di scenari economici (ESG)**

Art. 54

(Documentazione relativa ai generatori di scenari economici)

1. L'impresa fornisce, su richiesta dell'IVASS, la seguente documentazione relativa ai generatori di scenari economici eventualmente utilizzati:
 - a) i modelli matematici su cui si basa il generatore di scenari economici e le motivazioni della scelta;
 - b) la valutazione della qualità dei dati utilizzati per generare gli scenari economici;
 - c) il processo di calibrazione;
 - d) i parametri risultanti dal processo di calibrazione, in particolare quelli corrispondenti alla volatilità ed alla correlazione dei fattori di rischio di mercato.

Art. 55

(Eternalizzazione del generatore di scenari economici)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30-*septies* del Codice e delle relative norme di attuazione, in caso di esternalizzazione, l'impresa:
 - a) comprende adeguatamente i modelli matematici su cui si basa il generatore, e il relativo processo di calibrazione, con particolare riguardo ai metodi e alle ipotesi utilizzati e ai suoi limiti;
 - b) è tempestivamente informata dal fornitore in relazione a qualsiasi modifica rilevante apportata al generatore.

Art. 56

(Processo di calibrazione del generatore)

1. Il processo di calibrazione di un generatore utilizzato per una valutazione coerente con il mercato (*market consistent*) si basa sui dati relativi a strumenti finanziari provenienti da mercati idonei per spessore, liquidità e trasparenza, ai sensi dell'articolo 1 degli Atti delegati e che riflettono le condizioni di mercato al momento della valutazione.

2. Nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo dei dati di cui al comma 1, l'impresa effettua il processo di calibrazione del generatore utilizzando dati relativi a strumenti finanziari provenienti da mercati diversi da quelli di cui al comma 1, prestando attenzione a eventuali distorsioni e garantendo che gli aggiustamenti intesi a ovviare a tali distorsioni siano realizzati in maniera deliberata, obiettiva e affidabile.
3. L'impresa è in grado di dimostrare che la scelta degli strumenti finanziari utilizzati nel processo di calibrazione ai sensi dei commi 1 e 2 sia coerente con le caratteristiche delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione oggetto di valutazione.

Art. 56-bis

(Fattori di rischio di mercato necessari per ottenere risultati adeguati)

1. Nel valutare se tutti i fattori di rischio pertinenti siano modellizzati rispetto alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 3, e dell'articolo 34, paragrafo 5, degli Atti delegati, l'impresa è in grado di dimostrare che la loro modellizzazione riflette adeguatamente la volatilità della sua attività e le fonti significative di volatilità (ad esempio rischi *spread* e *default*).
2. L'impresa utilizza modelli che consentano la modellizzazione dei tassi di interesse negativi.

Art. 57

(Prove di accuratezza, solidità e coerenza con il mercato)

1. L'impresa valuta regolarmente e con cadenza almeno annuale, l'accuratezza, la solidità e la coerenza con il mercato dei generatori di scenari economici.
2. Su richiesta dell'IVASS, l'impresa dimostra che il generatore possiede le caratteristiche di cui al comma 1.
3. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'impresa:
 - a) definisce una misura dell'accuratezza del generatore che includa almeno un'analisi di errore Montecarlo;
 - b) sottopone a *test* di sensibilità la valutazione di alcune passività tipiche alla variazione di alcuni parametri del processo di calibrazione per dimostrare la solidità;
 - c) effettua, sulla serie di scenari elaborati dal generatore, almeno le seguenti prove per dimostrare la coerenza con il mercato:
 - (i) prove di calibrazione, verificando che i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 3 degli Atti delegati siano soddisfatte;
 - (ii) prove di Martingale per le classi di attività che sono state utilizzate nel processo di calibrazione del generatore e per alcune semplici strategie di investimento;
 - (iii) prove di correlazione, confrontando le correlazioni simulate con le correlazioni storiche.

Art. 58

(Generatori di numeri casuali e pseudocasuali)

1. L'impresa garantisce che i generatori di numeri casuali e pseudocasuali utilizzati in un generatore di scenari economici siano adeguatamente testati.

Art. 59

(Adeguatezza del generatore di scenari economici nel tempo)

1. L'impresa adotta adeguate procedure per garantire che il generatore di scenari economici rimanga adeguato per il calcolo delle riserve tecniche nel tempo.

CAPO V

Calcolo del margine di rischio

Art. 60

(Metodi di calcolo del margine di rischio)

1. Ai fini del calcolo del margine di rischio l'impresa valuta la necessità di effettuare una proiezione completa di tutti i futuri requisiti patrimoniali di solvibilità al fine di riflettere in modo proporzionato la natura, la portata e la complessità dei rischi sottesi alle obbligazioni assunte dall'impresa.
2. In caso sia valutata la non necessità di cui al comma 1, l'impresa può utilizzare metodi alternativi per il calcolo del margine di rischio, purché sufficientemente in grado di rilevare il profilo di rischio dell'impresa.
3. L'impresa, qualora utilizzi metodologie semplificate per il calcolo della migliore stima, valuta il conseguente impatto che l'uso di tali metodologie può avere sui metodi disponibili per il calcolo del margine di rischio, fra cui l'uso di metodi semplificati per la proiezione dei requisiti patrimoniali di solvibilità futuri.

Art. 61

(Gerarchia dei metodi per il calcolo del margine di rischio)

1. L'impresa, nella scelta del livello della gerarchia delle semplificazioni per il calcolo del margine di rischio, tiene conto della gerarchia indicata nell'allegato 4, assicurando che il livello di complessità non sia eccessivo rispetto allo scopo di riflettere in modo proporzionato la natura, portata e complessità dei rischi sottostanti gli impegni assunti dall'impresa di riferimento di cui all'articolo 38 degli Atti delegati.
2. L'impresa applica la gerarchia coerentemente con il quadro stabilito nella definizione del principio di proporzionalità e con la necessità di valutare i rischi in modo corretto.
3. Fatta salva la valutazione della proporzionalità ed il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 58 degli Atti delegati, l'impresa può utilizzare le semplificazioni di cui all'allegato 4 nell'applicare la gerarchia dei metodi

Art. 62

(Assegnazione del margine di rischio)

1. Nei casi in cui risulti troppo complesso calcolare in modo accurato il contributo delle singole aree di attività al requisito patrimoniale di solvibilità durante la vita di tutto il portafoglio, l'impresa applica metodi semplificati per assegnare il margine di rischio alle singole aree di attività che siano proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi connessi. I metodi applicati devono essere coerenti nel tempo.

CAPO VI

Calcolo delle riserve tecniche come elemento unico

Art. 63

(Calcolo delle riserve tecniche come elemento unico)

1. Nel caso in cui le riserve tecniche siano calcolate come elemento unico ai sensi dell'articolo 40 degli Atti delegati, l'impresa valuta se i flussi di cassa futuri associati ai contratti possono essere replicati in modo affidabile utilizzando strumenti finanziari. A tal fine, l'impresa valuta che i flussi di cassa di tali strumenti finanziari forniscano non solo lo stesso importo previsto per i flussi di cassa dei contratti ma anche andamenti simili in termini di variabilità.

Art. 64

(Affidabilità della replicazione)

1. Il calcolo delle riserve tecniche come elemento unico non è ammesso nei seguenti casi:
 - a) una o più caratteristiche del futuro flusso di cassa, tra cui il valore atteso, la sua volatilità o altre, dipendono da rischi le cui caratteristiche specifiche nell'impresa non sono reperibili in strumenti negoziati attivamente nei mercati finanziari;
 - b) le informazioni relative ai prezzi correnti non sono immediatamente disponibili al pubblico a causa del fatto che una o più caratteristiche del futuro flusso di cassa dipendono in certa misura dallo sviluppo di fattori specifici dell'impresa, quali spese o costi di acquisizione;
 - c) una o più caratteristiche del flusso di cassa futuro dipendono dallo sviluppo di fattori esterni all'impresa e sui quali non vi sono strumenti finanziari per i quali i valori di mercato affidabili sono osservabili.

Art. 65

(Turbative nel breve periodo)

1. Qualora il mercato attivo e trasparente di un determinato strumento finanziario non soddisfi temporaneamente le condizioni di spessore e liquidità, ma l'impresa ritiene ragionevolmente che le stesse saranno soddisfatte entro i successivi tre mesi, può utilizzare i prezzi che sono stati osservati in quel periodo.
2. L'impresa valuta che il ricorso a tali prezzi non si traduca in un errore significativo nella valutazione delle riserve tecniche.

Art. 66

(Scomposizione delle obbligazioni)

1. Nei casi in cui al medesimo contratto siano riconducibili sia flussi di cassa futuri che soddisfano tutte le condizioni ai fini del calcolo della riserva tecnica come elemento unico, sia altri flussi che non soddisfano alcune di queste condizioni, l'impresa effettua il calcolo della riserva tecnica di tale contratto separatamente per ciascuna serie di flussi di cassa,

eseguendo il calcolo come elemento unico per il primo flusso e come calcolo della migliore stima e del margine di rischio per il secondo.

2. In caso di presenza di una significativa interdipendenza tra le due serie dei flussi di cassa l'impresa effettua il calcolo separato della migliore stima e del margine di rischio per l'intero contratto.

CAPO VII

Premi futuri

Art. 67

(Flussi di cassa relativi a premi futuri e crediti verso assicurati per premi)

1. Nel calcolo della migliore stima, le imprese individuano i flussi di cassa per premi futuri in coerenza con i limiti di un contratto alla data di valutazione e includono nel calcolo delle passività i flussi di cassa per premi futuri in scadenza dopo la data di valutazione.
2. Le imprese iscrivono nel bilancio di solvibilità i crediti verso assicurati per premi esigibili entro la data di valutazione fino al relativo incasso.

CAPO VIII

Calcolo delle riserve

Art. 68

(Calcolo della riserva per sinistri avvenuti e denunciati)

1. L'impresa costituisce la riserva per sinistri avvenuti e denunciati senza tener conto dei seguenti elementi:
 - a) la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio;
 - b) le spese non direttamente imputabili ai singoli sinistri denunciati.
2. Per il calcolo della riserva di cui al comma 1, l'impresa può, tra gli altri, utilizzare uno dei seguenti metodi:
 - a) metodologia basata sul numero e sul costo medio dei sinistri da pagare;
 - b) stima che si basa su una valutazione analitica separata del costo di ciascun sinistro (riserva d'inventario).
3. L'impresa considera l'utilizzo della stima di cui al precedente comma 2, lettera a), per aree di attività caratterizzate da una rapida liquidazione e da un costo medio stabile, mentre la stima di cui al comma 2, lettera b), per aree di attività caratterizzate da un basso numero di sinistri ed elevata variabilità dei costi.

Art. 69

(Riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati)

1. La riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati comprende l'ammontare complessivo delle somme che risultano necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri

avvenuti, nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, ma non ancora denunciati alla data delle valutazioni nonché alle relative spese di liquidazione.

2. Se l'impresa utilizza tecniche attuariali per stimare la riserva di cui al comma 1, valuta l'idoneità delle ipotesi alla base della tecnica impiegata, o la necessità di apportare aggiustamenti ai modelli di sviluppo per riflettere adeguatamente l'evoluzione futura prevedibile.

Art. 70

(Metodi per la valutazione delle spese di liquidazione dei sinistri non direttamente imputabili)

1. L'impresa può ricorrere al calcolo semplificato per la riserva per spese di liquidazione dei sinistri sulla base di quanto indicato nell'allegato 5 quando sono soddisfatti i seguenti criteri:
 - a) le spese possono ragionevolmente essere considerate proporzionate alle riserve tecniche calcolate come elemento unico;
 - b) la proporzione di cui alla lettera precedente è stabile nel tempo e le spese si distribuiscono uniformemente per tutta la durata del portafoglio sinistri nel suo complesso.

Art. 71

(Calcolo della riserva premi)

1. Le riserve premi alla data di valutazione comprendono la valutazione di tutte le obbligazioni rilevate entro il limite di un contratto, per tutta l'esposizione a futuri eventi di sinistri, dove:
 - a) la copertura ha avuto inizio prima della data di valutazione;
 - b) la copertura non ha avuto inizio prima della data di valutazione, ma l'impresa ha sottoscritto un contratto che fornisce la copertura.
2. Fatta salva la valutazione della proporzionalità e le disposizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, degli Atti delegati l'impresa può applicare la semplificazione di cui all'allegato 6.
3. L'impresa assicura che nel caso in cui il valore attuale degli afflussi di cassa futuri superi il valore attuale dei deflussi di cassa futuri, la riserva premi, escluso il margine di rischio, sia negativa.

Art. 72

(Considerazioni per le proiezioni dei costi dei sinistri)

1. L'impresa valuta adeguatamente i flussi di cassa per i sinistri inclusi nella riserva premi. A tal fine tiene conto dell'incidenza prevista del costo dei sinistri futuri, compresa la valutazione della probabilità di sinistri infrequenti e particolarmente costosi e di sinistri latenti.

Art. 73

(Incertezza sul comportamento del contraente)

1. Ai fini della valutazione della riserva premi, l'impresa tiene conto della possibilità che i contraenti possano esercitare le opzioni contrattuali per estendere, rinnovare, annullare o estinguere il contratto prima del termine di copertura fornito.

CAPO IX
Calcolo degli utili attesi nei premi futuri (EPIFP)

Art. 74
(Separazione delle obbligazioni di assicurazione)

1. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 260 degli Atti delegati, l'impresa ripartisce le obbligazioni assunte tra quelle imputabili ai premi già versati e quelle imputabili ai premi esigibili in futuro relativi ai contratti esistenti.

Art. 75
(Ipotesi utilizzate per il calcolo degli utili attesi nei premi futuri)

1. Ai fini del calcolo delle riserve tecniche senza margine di rischio in base all'ipotesi secondo la quale i premi relativi ai contratti esistenti la cui riscossione è attesa in un momento futuro non siano riscossi, l'impresa applica lo stesso metodo attuariale utilizzato per calcolare le riserve tecniche senza margine di rischio, ai sensi dell'articolo 36-ter del Codice, apportando esclusivamente le seguenti modifiche alle ipotesi:
 - a) le polizze dovrebbero essere trattate come se fossero in essere anziché essere considerate cessate;
 - b) indipendentemente dalle condizioni giuridiche o contrattuali applicabili al contratto, il calcolo non include sanzioni, riduzioni o qualsiasi altro tipo di aggiustamento alla valutazione attuariale delle riserve tecniche senza margine di rischio, come se la polizza continuasse a essere in vigore.
2. Tutte le altre ipotesi (ad esempio su mortalità, estinzione anticipata o spese) rimangono invariate. Ciò significa che l'impresa applica lo stesso orizzonte di proiezione, le misure di gestione future e le frequenze di esercizio delle opzioni dei contraenti utilizzati nel calcolo della migliore stima senza rettificarli per considerare che non saranno ricevuti premi futuri. Anche se tutte le ipotesi sulle spese dovrebbero rimanere costanti, l'ammontare di alcune spese (ad esempio le spese di acquisizione o di gestione degli investimenti) potrebbe essere indirettamente influenzato.

Art. 75-bis
(Approccio alternativo per il calcolo degli utili attesi nei premi futuri)

1. L'impresa può calcolare gli utili attesi nei premi futuri come parte del valore attuale degli utili futuri relativi ai premi futuri, nel caso in cui il risultato non si discosti in misura rilevante dal valore che si sarebbe ottenuto dalla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 75. Questo approccio può essere implementato ricorrendo alla definizione di specifiche formule di calcolo.

CAPO X
Metodologie per calcolare gli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e società veicolo

Art 76
(Contratti di riassicurazione futuri)

1. Ai fini del calcolo degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione, l'impresa rileva i flussi di cassa imputabili alla sottoscrizione di futuri contratti di riassicurazione che coprano obbligazioni già rilevate nel bilancio di solvibilità nel caso in cui sostituisca accordi di riassicurazione in scadenza e purché soddisfi le seguenti condizioni:
 - a) l'impresa ha definito una politica scritta sulla sostituzione dell'accordo di riassicurazione;
 - b) la sostituzione dell'accordo di riassicurazione non supera la frequenza trimestrale;
 - c) la sostituzione dell'accordo di riassicurazione non è subordinata a qualsiasi evento futuro che è al di fuori del controllo dell'impresa. Qualora la sostituzione dell'accordo è subordinata a qualsiasi evento futuro sotto il controllo dell'impresa, le condizioni di subordinazione sono chiaramente documentate nella politica di cui alla lettera a);
 - d) la sostituzione dell'accordo di riassicurazione è realistica e coerente con le attuali strategie aziendali e prassi di gestione dell'impresa, proprietà verificate attraverso un confronto con le sostituzioni adottate in precedenza dall'impresa;
 - e) il rischio che l'accordo di riassicurazione non possa essere sostituito a causa di vincoli di capacità è irrilevante;
 - f) l'impresa abbia effettuato una stima adeguata del futuro premio di riassicurazione da pagare, contemplando il rischio che il costo di sostituzione degli accordi di riassicurazione esistenti potrebbe aumentare;
 - g) la sostituzione dell'accordo di riassicurazione non è in contrasto con i requisiti che si applicano alle future misure di gestione di cui all'articolo 236 degli Atti delegati.

Art. 77

(Calcolo semplificato degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e da società veicolo – riserva premi)

1. In caso di ricorso al calcolo semplificato di cui all'articolo 57 degli Atti delegati, l'impresa applica i fattori risultanti dal rapporto tra gli importi al lordo e al netto della riassicurazione.
2. I due fattori di cui al comma 1 constano di:
 - a) un fattore da applicare ai deflussi di cassa, basato sull'esame dei dati storici dei sinistri, considerando il programma di riassicurazione applicabile in futuro;
 - b) un fattore da applicare agli afflussi di cassa, basato sugli importi dei relativi premi al lordo e al netto della riassicurazione che ci attende di ricevere ed incassare.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e la valutazione della proporzionalità, le imprese possono applicare le semplificazioni indicate nell'allegato 7.

Art. 78

(Calcolo semplificato degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione – riserva sinistri)

1. Gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione per il calcolo della riserva per sinistri da pagare, devono essere calcolati mediante tecniche *gross to net* distinte per ogni anno di accadimento o per ogni anno di sottoscrizione non ancora estinto.
2. Il calcolo di cui al comma 1 viene condotto dall'impresa per una determinata area di attività o, se del caso, per gruppo di rischi omogenei.

3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e la valutazione della proporzionalità, le imprese possono applicare le semplificazioni indicate nell'allegato 7.

Art. 79

(Calcolo semplificato dell'aggiustamento per inadempienza della controparte)

1. L'impresa ha la facoltà di ricorrere al calcolo semplificato di cui all'articolo 61 degli Atti delegati nell'ipotesi che la probabilità d'inadempienza della controparte rimanga realisticamente costante nel tempo.
2. L'impresa valuta che l'ipotesi di cui al comma 1 sia realistica tenendo conto della classe di merito della controparte e della *duration* modificata degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo.

CAPO XI

Principi generali in materia di metodologie per il calcolo delle riserve tecniche

Art. 80

(Periodo di proiezione dei flussi di cassa)

1. Nel valutare se il periodo di proiezione e la tempistica dei flussi di cassa durante l'anno utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche sono proporzionali, l'impresa considera almeno le seguenti caratteristiche:
 - a) il grado di omogeneità dei flussi di cassa;
 - b) la misura in cui i flussi di cassa futuri possono essere stimati (livello di incertezza);
 - c) la natura dei flussi di cassa.

**TITOLO IV
CONVALIDA**

Art. 81

(Processo di convalida del calcolo delle riserve tecniche)

1. Ai fini dei compiti di cui all'articolo 272 degli Atti delegati, la funzione attuariale:
 - a) garantisce che la procedura di convalida sia proporzionata, considerando la significatività dell'impatto, presa sia singolarmente sia in combinazione, di ipotesi, approssimazioni e metodologie sul valore delle riserve tecniche;
 - b) considera quali approcci e procedure di convalida sono più appropriati, a seconda delle caratteristiche della passività e della destinazione d'uso dell'approccio o della procedura;
 - c) garantisce che la procedura di convalida riguardi gli aspetti quantitativi e qualitativi e vada al di là di un confronto delle stime con gli esiti. A tal fine include anche gli aspetti qualitativi come la valutazione dei controlli, la documentazione, l'interpretazione e la comunicazione dei risultati;

d) esegue una procedura periodica e dinamica in cui perfeziona periodicamente gli approcci di convalida per integrare l'esperienza acquisita dallo svolgimento delle convalide precedenti e in risposta alle mutevoli condizioni di mercato e operative.

Art. 82

(Confronto tra i dati storici e le ipotesi utilizzate)

1. Il confronto tra i dati e le tendenze di mercato con i dati tratti dall'esperienza sono parte integrante del processo di validazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la funzione attuariale:
 - a) individua lo scostamento complessivo tra i sinistri attesi e quelli effettivamente verificatisi;
 - b) ripartisce lo scostamento complessivo nelle sue fonti principali e analizza le ragioni dello scostamento.
3. Se lo scostamento di cui al comma 2 non sembra essere un'irregolarità temporanea, la funzione attuariale formula raccomandazioni all'organo amministrativo sulle eventuali modifiche da apportare al modello o alle ipotesi utilizzate.

Art. 83

(Confronto con i dati di mercato per contratti con opzioni e garanzie)

1. L'impresa valuta se vi sia una gamma di strumenti di mercato disponibili per riprodurre approssimativamente i contratti con opzioni incorporate e garanzie. Se disponibile, il prezzo di tali portafogli dovrebbe essere confrontato con il valore delle riserve tecniche, calcolato come la somma della migliore stima ed il margine di rischio.

**TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 84

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ALLEGATO 1

LIMITI ALL'ESERCIZIO UNILATERALE DA PARTE DELL'IMPRESA DEL DIRITTO DI RISOLVERE, RESPINGERE O MODIFICARE I PREMI O LE PRESTAZIONI DI UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE O DI RIASSICURAZIONE

- a) Nel caso in cui, per rendere efficace la modifica dei premi e delle prestazioni, l'impresa sia tenuta ad ottenere una valutazione esterna in conformità con la legge o con i termini e le condizioni di un altro accordo esterno al contratto, essa considera limitato il proprio diritto unilaterale soltanto se la valutazione esterna attribuisce al contraente o a terzi la facoltà di interferire con l'esercizio di tale diritto.
- b) L'impresa non considera il rischio reputazionale o le pressioni concorrenziali come limiti del diritto unilaterale.
- c) L'impresa assume che le leggi nazionali limitino il proprio diritto unilaterale solamente nel caso in cui dette leggi limitino tale diritto o conferiscano al contraente o a terzi la facoltà di limitarlo.
- d) L'impresa non dispone del diritto unilaterale di modificare i premi o le prestazioni esigibili secondo i termini contrattuali, se i premi o le prestazioni dipendono esclusivamente dalle decisioni del contraente o del beneficiario.
- e) L'impresa non dispone del diritto unilaterale di risolvere il contratto o respingere i premi esigibili secondo i termini contrattuali se l'esercizio di tale diritto, come specificato nei termini e nelle condizioni del contratto, è subordinato al verificarsi di un evento di sinistro.

SEMPLIFICAZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE SPESE GENERALI

Le spese generali ricorrenti sono definite nel seguente modo:

$$ROA_t = RO_{last} \left(\frac{RO_{next}}{RO_{last}} \right)^{\frac{t}{12}} * \frac{s + 13 - t}{12 * (s + 12)}$$

dove:

- s: durata prevista in mesi per liquidare completamente qualsiasi obbligazione derivante dal contratto di assicurazione, dall'inizio della copertura assicurativa
- t = 1, ..., 12: mese del periodo di proiezione
- RO_{last} : spese generali ricorrenti osservate durante gli ultimi 12 mesi
- RO_{next} : spese generali ricorrenti previste per i prossimi 12 mesi
- ROA_t : spese generali ricorrenti imputabili al mese t

CALCOLO SEMPLIFICATO NEL CORSO DELL'ANNO PER IL MARGINE DI RISCHIO

Laddove il rapporto nel corso dell'anno tra il margine di rischio e la migliore stima, al netto della riassicurazione, rimane stabile l'impresa può calcolare il margine di rischio ($CoCM(t)$) in una qualunque data intermedia dell'esercizio successivo a quello di valutazione utilizzando la seguente formula:

$$CoCM(t) = CoCM(0) \frac{BE_{Net}(t)}{BE_{Net}(0)}, \quad 0 < t < 1$$

dove:

$CoCM(0)$: margine di rischio calcolato al tempo $t=0$ per il portafoglio delle obbligazioni di (ri)assicurazione dell'impresa di riferimento di cui all'art. 38 degli Atti delegati

$BE_{Net}(t)$: migliore stima delle riserve tecniche al netto della riassicurazione valutata al tempo $t \geq 0$ per il portafoglio delle obbligazioni di (ri)assicurazione dell'impresa di riferimento di cui all'art. 38 degli Atti delegati.

GERARCHIA DEI METODI E SEMPLIFICAZIONI PER IL CALCOLO DEL MARGINE DI RISCHIO

Gerarchia dei metodi

Le imprese utilizzano la seguente gerarchia come base decisionale per quanto riguarda i metodi da utilizzare per proiettare i futuri requisiti patrimoniali di solvibilità:

Metodo 1) - Generare approssimazioni dei singoli rischi o sottorischii all'interno di alcuni o di tutti i moduli e sottomoduli da utilizzare per il calcolo dei futuri requisiti patrimoniali di solvibilità di cui all'articolo 58, lettera a), degli Atti delegati.

Metodo 2) - Generare approssimazioni dell'intero requisito patrimoniale di solvibilità per ogni anno futuro di cui all'articolo 58, lettera a), degli Atti delegati, utilizzando, tra l'altro, il rapporto tra la migliore stima in quell'anno futuro e la miglior stima alla data di valutazione. Questo metodo non è appropriato quando esistono migliori stime con valori negativi alla data di valutazione o alle date successive. Questo metodo prende in considerazione la scadenza e il modello di *run-off* delle obbligazioni al netto della riassicurazione. Di conseguenza, è opportuno considerare le modalità con cui è stata calcolata la migliore stima delle riserve tecniche al netto della riassicurazione.

Inoltre, è opportuno considerare se le ipotesi riguardanti il profilo di rischio dell'impresa possano essere considerate invariate nel tempo. A tal fine, con riferimento alle componenti di cui all'art. 38, comma 1, lettera i) e j) degli Atti delegati, è opportuno che l'impresa consideri:

- a) per tutti i rischi di sottoscrizione, se la composizione dei sottorischii nel rischio di sottoscrizione sia la medesima;
- b) per il rischio di inadempimento della controparte, se il merito creditizio medio dei riassicuratori e delle società veicolo sia il medesimo;
- c) il rischio di mercato riferito alla migliore stima netta, qualora significativo, sia il medesimo;
- d) per il rischio operativo, considerare se la percentuale della quota delle obbligazioni dei riassicuratori e delle società veicolo sia la medesima;
- e) che la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche in relazione alla migliore stima netta sia la medesima.

Se alcune o tutte queste ipotesi non sono valide, l'impresa effettua almeno una valutazione qualitativa in merito al livello di rilevanza dello scostamento dalle ipotesi. Se l'impatto dello scostamento non è rilevante rispetto al margine di rischio nel suo complesso, è possibile utilizzare tale metodo. In caso contrario, l'impresa rivede la formula in modo appropriato o utilizza un metodo più sofisticato.

Metodo 3) - Generare approssimazioni della somma attualizzata di tutti i futuri requisiti patrimoniali di solvibilità in una sola fase, senza approssimazioni dei requisiti patrimoniali di solvibilità per ogni anno futuro separatamente, di cui all'articolo 58, lettera b), degli Atti delegati, utilizzando, tra l'altro, la *duration* modificata delle passività assicurative come fattore di proporzionalità.

Al momento di decidere l'applicazione di un metodo basato sulla *duration* modificata delle passività assicurative, occorre prestare attenzione al valore della *duration* modificata per evitare risultati privi di significato per il margine di rischio.

Questo metodo prende in considerazione la scadenza e il modello di *run-off* delle obbligazioni al netto della riassicurazione. Di conseguenza, è opportuno considerare le modalità con cui è stata calcolata la migliore stima delle riserve tecniche al netto della riassicurazione.

Inoltre, si dovrebbe considerare anche se le ipotesi riguardanti il profilo di rischio dell'impresa possono essere ritenute invariate nel tempo. A tal fine, è opportuno che l'impresa consideri, per il requisito patrimoniale di solvibilità di base, che la composizione e le proporzioni dei rischi e sottorischii non restino invariate nel corso degli anni. Con riferimento alle componenti di cui all'art. 38, paragrafo 1, lettera i) e j) degli Atti delegati, è opportuno che l'impresa consideri:

- a) per il requisito patrimoniale di solvibilità di base, se la proporzione dei rischi e dei sottorischii non cambi nel corso degli anni;
- b) per il rischio di inadempimento della controparte, se il merito creditizio medio dei riassicuratori e delle società veicolo resti invariato;
- c) per il rischio operativo e il rischio di inadempimento della controparte, se la *duration* modificata sia la medesima per le obbligazioni al netto e al lordo della riassicurazione;
- d) se il rischio di mercato relativo alla migliore stima netta, qualora significativo, resti invariato nel tempo;
- e) che la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche in relazione alla migliore stima netta resti invariata nel tempo.

Qualora l'impresa intenda utilizzare questo metodo, valuti in che misura le suddette ipotesi sono soddisfatte. Se alcune o tutte queste ipotesi non sono valide, l'impresa dovrebbe effettuare almeno una valutazione qualitativa in merito al livello di rilevanza dello scostamento dalle ipotesi. Se l'impatto dello scostamento non è rilevante rispetto al margine di rischio nel suo complesso, è possibile utilizzare tale semplificazione.

In caso contrario, l'impresa dovrà rivedere la formula in modo appropriato utilizzando un metodo più sofisticato.

Metodo 4) - Generare approssimazioni del margine di rischio calcolandolo come percentuale della migliore stima.

Secondo questo metodo, il margine di rischio è calcolato come percentuale della migliore stima delle riserve tecniche al netto della riassicurazione alla data di valutazione.

Nel definire la percentuale da utilizzare per una determinata area di attività, l'impresa tiene conto che tale percentuale aumenta se la *duration* modificata delle passività assicurative aumenta.

L'utilizzo di questo metodo è subordinato alla dimostrazione che nessun metodo più sofisticato per il calcolo del margine di rischio, riportato nella gerarchia, può essere applicato.

Se l'impresa utilizza questo metodo per il calcolo del margine di rischio, giustifica e documenta la logica condotta per identificare le percentuali utilizzate per area di attività. Le giustificazioni e la logica utilizzata considerano tutte le caratteristiche specifiche dei portafogli di contratti sottoposti a valutazione. Le imprese non dovrebbero utilizzare questo metodo in caso di valori negativi per la migliore stima.

SEMPLIFICAZIONI

L'utilizzo di una semplificazione non consente di trascurare tutti i rischi significativi diversi dal rischio di tasso d'interesse e di non quantificare tali rischi non immunizzabili nel calcolo del margine di rischio. Nei casi in cui le imprese immunizzino le proprie garanzie finanziarie, sarà spesso presente un rischio di mercato significativo. Ciò potrebbe includere, ad esempio, un errore di rilevamento o di tempistica. Inoltre, se un programma di immunizzazione è stato definito sulla base del futuro comportamento degli assicurati, eventuali scostamenti da tale aspettativa sul comportamento futuro degli assicurati possono costituire un esempio di rischio di mercato significativo.

Metodo 1

Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita

Le semplificazioni ammesse per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per quanto riguarda il rischio di mortalità, longevità, invalidità, il rischio di spesa, il rischio di revisione e il rischio di catastrofe si applicano anche nei calcoli del margine di rischio.

Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia

Le semplificazioni ammesse per i calcoli del requisito patrimoniale di solvibilità in relazione ai rischi di estinzione per mortalità malattia, longevità malattia, spese mediche invalidità-morbilità, reddito garantito invalidità-morbilità, spesa dell'assicurazione malattia, rischio di estinzione malattia gestito come assicurazione vita si applicano anche nei calcoli del margine di rischio.

Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita

Il calcolo dei futuri requisiti patrimoniali di solvibilità relativi al rischio di tariffazione e di riservazione può essere semplificato se i rinnovi e la futura attività non sono presi in considerazione. In particolare:

- se il volume dei premi in un generico un anno t è limitato rispetto al volume delle riserve, il volume dei premi per il medesimo anno t può essere fissato a 0. Un esempio può essere un'attività non costituita da alcun contratto pluriennale, in cui il volume dei premi può essere fissato a 0 per tutti gli anni futuri t dove $t \geq 1$.
- se il volume dei premi è pari a zero, il requisito patrimoniale per le sottoscrizioni non vita può essere approssimato con la seguente formula:

$$3 \sigma_{(res,mod)} \cdot PCO_{Net}(t),$$

dove:

$3 \sigma_{(res,mod)}$: scostamento standard aggregato per il rischio di riservazione
 $PCO_{Net}(t)$: migliore stima delle riserve per sinistri in essere al netto della riassicurazione nell'anno t .

Lo scostamento standard aggregato per il rischio di riservazione $\sigma_{(res,mod)}$ può essere calcolato utilizzando la procedura di aggregazione di cui all'articolo 117 degli Atti delegati, ipotizzando che tutti gli importi relativi al rischio di tariffazione siano pari a zero.

Come ulteriore semplificazione, è possibile ipotizzare che le stime dello scostamento standard per il rischio di tariffazione e per il rischio di riservazione specifiche dell'impresa rimangano invariate nel corso del tempo.

Inoltre, il contributo del rischio catastrofale al rischio di sottoscrizione è preso in considerazione solo con riferimento ai contratti di assicurazione in essere in $t = 0$.

Rischio di inadempimento della controparte

I requisiti patrimoniali di rischio di inadempimento della controparte relativi alle cessioni in riassicurazione possono essere calcolati direttamente dalla definizione per ogni segmento e ogni anno. Se l'esposizione all'inadempimento dei riassicuratori non varia sensibilmente nel corso degli anni di sviluppo, i requisiti patrimoniali possono essere approssimati applicando la quota delle migliori stime dei riassicuratori al livello del relativo requisito patrimoniale osservato nell'anno 0.

Secondo la formula standard, il rischio di inadempimento della controparte per cessioni in riassicurazione è valutato per l'intero portafoglio e non per segmenti separati. Se il rischio di inadempimento in un segmento è considerato simile al rischio di inadempimento complessivo o se il rischio di inadempimento in un segmento è di importanza trascurabile, i requisiti patrimoniali del rischio possono essere ricavati applicando la quota delle migliori stime condotte dai riassicuratori al livello dei requisiti patrimoniali complessivi per il rischio di inadempimento dei riassicuratori nell'anno 0.

Metodo 2

L'utilizzo di semplificazioni che appartengono a questo livello della gerarchia si basa generalmente sull'ipotesi che i futuri SCR per una data area di attività siano proporzionali alla migliore stima delle riserve tecniche per tale area di attività, per ogni anno di riferimento. Il fattore di proporzionalità è dato dal rapporto tra l'attuale SCR e l'attuale migliore stima delle riserve tecniche per la stessa area di attività.

Utilizzando un esempio rappresentativo di un metodo proporzionale, il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa di riferimento, di cui all'art. 38 degli Atti delegati, per l'anno t potrebbe essere fissato nel modo seguente:

$$SCR_{RU}(t) = SCR_{RU}(0) \cdot \frac{BE_{Net}(t)}{BE_{Net}(0)} \quad t = 1, 2, 3, \dots$$

dove:

$SCR_{RU}(t)$: SCR calcolato al tempo $t \geq 0$ per il portafoglio delle obbligazioni di (ri)assicurazione dell'impresa di riferimento di cui all'art. 38 degli Atti delegati;

$BE_{Net}(t)$: migliore stima delle riserve tecniche al netto della riassicurazione valutata al tempo $t \geq 0$ per il portafoglio delle obbligazioni di (ri)assicurazione dell'impresa di riferimento di cui all'art. 38 degli Atti delegati.

La semplificazione sopra descritta può essere applicata anche a un livello più granulare, cioè per singoli moduli e/o sottomoduli. In tal caso, tuttavia, il numero di calcoli da eseguire sarà in genere proporzionale al numero di moduli e sottomoduli per cui è applicata tale semplificazione; inoltre, occorre considerare se un calcolo più dettagliato come sopra indicato porterà a una stima più accurata dei requisiti patrimoniali di solvibilità futuri da utilizzare nel calcolo del margine di rischio.

Metodo 3:

Per quanto riguarda l'assicurazione vita, l'approccio della *duration* modificata implica che il margine di rischio *CoCM* potrebbe essere calcolato secondo la seguente formula:

$$CoCM = CoC \cdot Dur_{Mod}(0) \cdot \frac{SCR_{RU}(0)}{(1 + r_1)}$$

dove:

$SCR_{RU}(0)$: SCR calcolato al tempo $t=0$ per il portafoglio delle obbligazioni di (ri)assicurazione dell'impresa di riferimento di cui all'art. 38 degli Atti delegati;

$Dur_{Mod}(0)$: la *duration* modificata delle obbligazioni di (ri)assicurazione dell'impresa di riferimento di cui all'art. 38 degli Atti delegati al netto della riassicurazione a $t=0$

CoC : tasso del costo del capitale.

Laddove $SCR_{RU}(0)$ comprenda i rischi significativi che non esisteranno per tutta l'intera durata del portafoglio, il calcolo può spesso essere migliorato:

- escludendo questi rischi da $SCR_{RU}(0)$ per il calcolo di cui sopra;
- calcolando separatamente il contributo di questi rischi secondari al margine di rischio;
- aggregando i risultati (ove possibile consentendo la diversificazione).

Metodo 4:

Secondo tale semplificazione, il margine di rischio *CoCM* è calcolato come percentuale della migliore stima delle riserve tecniche al netto della riassicurazione in $t=0$, ossia:

$$CoCM = \alpha lob \cdot BE_{Net}(0)$$

dove:

$BE_{Net}(0)$ migliore stima delle riserve tecniche al netto della riassicurazione valutata al tempo $t=0$ per il portafoglio delle obbligazioni di (ri)assicurazione dell'impresa, per una determinata area di attività

αlob percentuale specifica per area di attività

SEMPLIFICAZIONE PER LE SPESE DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Questa semplificazione, basata sulla stima delle spese di liquidazione dei sinistri come percentuale della riserva sinistri complessiva, è calcolata secondo la seguente formula applicata a ciascuna area di attività:

$\text{Riserva per spese di liquidazione indirette} = R \cdot (\text{IBNR} + a \cdot \text{PCO_reported})$

dove:

R: media semplice o ponderata di R_i per un periodo sufficiente di tempo

R_i : (spese di liquidazione per sinistri pagati) / (sinistri lordi + surroghe)

IBNR: riserva per IBNR

a: percentuale predefinita della riserva sinistri

PCO_reported: riserva sinistri in essere al lordo della riassicurazione

SEMPLIFICAZIONE PER LA RISERVA PREMI

Questa semplificazione per ottenere la migliore stima della riserva premi si basa sulla stima del *Combined Ratio* dell'area di attività in questione. Sono necessarie le seguenti informazioni di input:

- a) stima del *Combined Ratio* per l'area di attività durante il periodo di run-off della riserva premi;
- b) valore attuale dei premi futuri per le obbligazioni sottostanti (nella misura in cui i premi futuri rientrano nei limiti contrattuali);
- c) misura del volume dei premi non acquisiti; si riferisce all'attività avviata alla data di valutazione e rappresenta i premi per tale attività avviata meno i premi che sono stati già acquisiti nei confronti di detti contratti (determinati su base pro rata temporis).

La migliore stima è ricavata dai dati di input come segue:

$BE = CR * VM + (CR-1) * PVFP + AER * PVFP$

dove:

- BE:** migliore stima della riserva premi.
- CR:** stima del *Combined Ratio* per l'area di attività al lordo dei costi di acquisizione, ossia $CR = (\text{sinistri} + \text{spese correlate ai sinistri}) / (\text{premi acquisiti al lordo delle spese di acquisizione})$.
- VM:** misura di volume per premi non acquisiti. Si riferisce all'attività avviata alla data di valutazione e rappresenta i premi per tale attività avviata meno i premi già acquisiti a fronte di detti contratti. Tale misura dovrebbe essere calcolata al lordo delle spese di acquisizione.
- PVFP:** valore attuale dei premi futuri (attualizzati utilizzando l'obbligatoria struttura a termine dei tassi di interesse privi di rischio), al lordo delle commissioni.
- AER:** stima del coefficiente delle spese di acquisizione per area di attività.

Il *Combined Ratio* per un anno di accadimento è definito come il rapporto tra le spese e i sinistri accaduti in una determinata area di attività o gruppo di rischi omogenei e i premi acquisiti, dove:

- i premi acquisiti dovrebbero escludere l'aggiustamento dell'anno precedente;
- le spese dovrebbero essere tutte quelle imputabili ai premi acquisiti con la sola eccezione delle spese per sinistri;
- i sinistri accaduti dovrebbero escludere il risultato *run-off*, ossia dovrebbero rappresentare il totale delle perdite avvenute nell'anno *y* per sinistri pagati (comprese le spese dei sinistri) durante l'anno e le riserve costituite alla fine dell'anno.

In alternativa, se più fattibile, il *Combined Ratio* per un anno di accadimento può essere considerato come la somma dell'*Expense Ratio* e del rapporto sinistri a premi, dove:

- l'*Expense Ratio* è il rapporto tra le spese (escluse le spese per sinistri) e i premi sottoscritti, e le spese sono quelle imputabili ai premi sottoscritti;

- il rapporto sinistri a premi per un anno di accadimento in una data area di attività o gruppo di rischi omogenei dovrebbe essere determinato come il coefficiente del costo ultimo dei sinistri accaduti sui premi acquisiti.

ALLEGATO 7

CALCOLO SEMPLIFICATO DEGLI IMPORTI RECUPERABILI DA CONTRATTI DI RIASSICURAZIONE E SOCIETÀ VEICOLO

Per quanto riguarda le riserve per sinistri in essere:

1) Semplificazione *gross to net* basata sulle riserve per sinistri denunciati ancora da pagare

Questa semplificazione utilizza il rapporto tra riserve nette e lorde di un portafoglio A (NPA, GPA) per valutare le riserve nette di un altro portafoglio B (NPB) in base alle riserve lorde osservabili del portafoglio B (GPB):

$$GN = NPA/GPA$$

dove NPA e GPA rappresentano, rispettivamente, le riserve nette e lorde del portafoglio A..

Questa semplificazione viene poi applicata per calcolare le riserve nette per il portafoglio B:

$$NPB = GN * GPB$$

I seguenti criteri devono essere soddisfatti per poter applicare questa semplificazione:

- il portafoglio di riferimento (A) è simile al portafoglio (B) per il quale si utilizza la semplificazione
- il rapporto (GN) è stabilito per mezzo di dati credibili. Ciò richiede una serie storica di dati di lunghezza pari almeno a due anni.

Le cessioni in riassicurazione variano con le dimensioni, la solidità finanziaria e l'avversione al rischio di una società, pertanto è necessario prestare particolare attenzione quando si applica un coefficiente netto su lordo derivato da un altro portafoglio di riferimento. Tale approccio può quindi essere utilizzato solo nei casi in cui sia noto che il portafoglio di riferimento abbia una natura molto simile a quella del proprio portafoglio. Anche in tal caso, tuttavia, la percentuale di cessione della riassicurazione non proporzionale dipenderà fortemente dall'effettivo verificarsi di perdite ingenti e quindi sarà molto volatile.

2) Semplificazione *gross to net* basata sui sinistri pagati cumulati (flussi di cassa cumulati)

Questa semplificazione produce una stima delle riserve nette per sinistri in essere utilizzando le riserve lorde per sinistri in combinazione con una stima dell'impatto delle coperture di riassicurazione per i singoli anni di accadimento.

Il rationale per l'utilizzo di questa semplificazione risiede nel fatto che per gli anni di accadimento passati, la struttura riassicurativa di un singolo anno è nota e (probabilmente) non si modificherà retroattivamente. Di conseguenza, un confronto dei flussi di cassa cumulati lordi e netti per area di attività - differenziati per anno di accadimento - può essere utilizzato per ricavare una stima dell'impatto della riassicurazione proporzionale e non proporzionale per il singolo anno di accadimento (cioè una semplificazione *gross to net* per il singolo anno di accadimento).

Per ciascuna area di attività, le semplificazioni *gross to net* per gli anni di accadimento non definitivamente sviluppati (GNi) sono stabilite come segue:

$$GNi = \frac{A Net, i, n - i}{A Gross, i, n - i}$$

Dove: $A Gross, i, n$ e $A Net, i, n$ rappresentano, rispettivamente, i sinistri pagati cumulati al lordo e al netto della riassicurazione e n è l'ultimo anno di accadimento per il quale siano disponibili valori osservati di questi flussi di cassa ($i \leq n$).

Queste semplificazioni sono poi utilizzate per calcolare le riserve nette per sinistri in essere per i singoli anni di accadimento, ossia:

$$PCO Net, i = GNi * PCO Gros, i$$

dove $PCO Gros, i$ e $PCO Net, i$ rappresentano, rispettivamente, le riserve lorde e nette per sinistri in essere per l'anno di accadimento i .

Per applicare questa semplificazione, sia i sinistri lordi sia i sinistri netti cumulati pagati (flussi di cassa lordi e netti) per anno di accadimento devono essere disponibili per ogni area di attività.

Per quanto riguarda le riserve premi

Le semplificazioni *gross to net* relative alle riserve per sinistri in essere di cui al precedente punto 2) possono essere utilizzate anche per il calcolo degli importi recuperabili in relazione alle riserve premi, ossia le riserve per sinistri coperti ma non ancora accaduti relative al corrente anno di accadimento (con $i=n+1$), utilizzando nel calcolo l'anticipazione della parte proporzionale della copertura riassicurativa per il suddetto anno.